SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 ottobre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° ottobre 2020, n. **133**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Misure attuative della Convenzione

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla Convenzione di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di attuazione della Convenzione, prevedendo, in particolare, l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.

2. Dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativa.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

Council of Europe Treaty Series - No. 199

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society

Faro, 27.X.2005
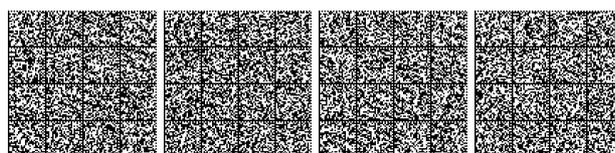
Preamble

The member States of the Council of Europe, Signatories hereto,

Considering that one of the aims of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members for the purpose of safeguarding and fostering the ideals and principles, founded upon respect for human rights, democracy and the rule of law, which are their common heritage;

Recognising the need to put people and human values at the centre of an enlarged and cross-disciplinary concept of cultural heritage;

Emphasising the value and potential of cultural heritage wisely used as a resource for sustainable development and quality of life in a constantly evolving society;

Recognising that every person has a right to engage with the cultural heritage of their choice, while respecting the rights and freedoms of others, as an aspect of the right freely to participate in cultural life enshrined in the United Nations Universal Declaration of Human Rights (1948) and guaranteed by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966);

Convinced of the need to involve everyone in society in the ongoing process of defining and managing cultural heritage;

Convinced of the soundness of the principle of heritage policies and educational initiatives which treat all cultural heritages equitably and so promote dialogue among cultures and religions;

Referring to the various instruments of the Council of Europe, in particular the European Cultural Convention (1954), the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (1985), the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (1992, revised) and the European Landscape Convention (2000);

Convinced of the importance of creating a pan-European framework for co-operation in the dynamic process of putting these principles into effect;

Have agreed as follows:

Section I – Aims, definitions and principles

Article 1 – Aims of the Convention

The Parties to this Convention agree to:

a recognise that rights relating to cultural heritage are inherent in the right to participate in cultural life, as defined in the Universal Declaration of Human Rights;

b recognise individual and collective responsibility towards cultural heritage;

c emphasise that the conservation of cultural heritage and its sustainable use have human development and quality of life as their goal;

d take the necessary steps to apply the provisions of this Convention concerning:

– the role of cultural heritage in the construction of a peaceful and democratic society, and in the processes of sustainable development and the promotion of cultural diversity;

– greater synergy of competencies among all the public, institutional and private actors concerned.

Article 2 – Definitions

For the purposes of this Convention,

a cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and places through time;

b a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations.

Article 3 –The common heritage of Europe

The Parties agree to promote an understanding of the common heritage of Europe, which consists of:

a all forms of cultural heritage in Europe which together constitute a shared source of remembrance, understanding, identity, cohesion and creativity, and

b the ideals, principles and values, derived from the experience gained through progress and past conflicts, which foster the development of a peaceful and stable society, founded on respect for human rights, democracy and the rule of law.

Article 4 – Rights and responsibilities relating to cultural heritage

The Parties recognise that:

a everyone, alone or collectively, has the right to benefit from the cultural heritage and to contribute towards its enrichment;

b everyone, alone or collectively, has the responsibility to respect the cultural heritage of others as much as their own heritage, and consequently the common heritage of Europe;

c exercise of the right to cultural heritage may be subject only to those restrictions which are necessary in a democratic society for the protection of the public interest and the rights and freedoms of others.
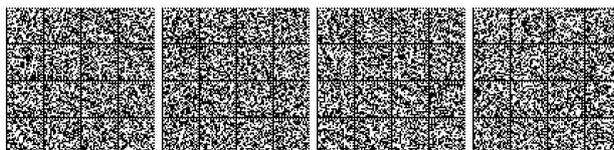
Article 5 – Cultural heritage law and policies

The Parties undertake to:

a recognise the public interest associated with elements of the cultural heritage in accordance with their importance to society;

b enhance the value of the cultural heritage through its identification, study, interpretation, protection, conservation and presentation;

c ensure, in the specific context of each Party, that legislative provisions exist for exercising the right to cultural heritage as defined in Article 4;

d foster an economic and social climate which supports participation in cultural heritage activities;

e promote cultural heritage protection as a central factor in the mutually supporting objectives of sustainable development, cultural diversity and contemporary creativity;

f recognise the value of cultural heritage situated on territories under their jurisdiction, regardless of its origin;

g formulate integrated strategies to facilitate the implementation of the provisions of this Convention.

Article 6 – Effects of the Convention

No provision of this Convention shall be interpreted so as to:

a limit or undermine the human rights and fundamental freedoms which may be safeguarded by international instruments, in particular, the Universal Declaration of Human Rights and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

b affect more favourable provisions concerning cultural heritage and environment contained in other national or international legal instruments;

c create enforceable rights.

Section II – Contribution of cultural heritage to society and human development

Article 7 – Cultural heritage and dialogue

The Parties undertake, through the public authorities and other competent bodies, to:

a encourage reflection on the ethics and methods of presentation of the cultural heritage, as well as respect for diversity of interpretations;

b establish processes for conciliation to deal equitably with situations where contradictory values are placed on the same cultural heritage by different communities;
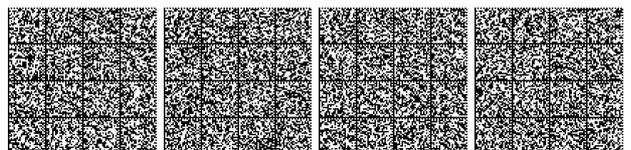
c develop knowledge of cultural heritage as a resource to facilitate peaceful co-existence by promoting trust and mutual understanding with a view to resolution and prevention of conflicts;

d integrate these approaches into all aspects of lifelong education and training .

Article 8 – Environment, heritage and quality of life

The Parties undertake to utilise all heritage aspects of the cultural environment to:

a enrich the processes of economic, political, social and cultural development and land-use planning, resorting to cultural heritage impact assessments and adopting mitigation strategies where necessary;

b promote an integrated approach to policies concerning cultural, biological, geological and landscape diversity to achieve a balance between these elements;

c reinforce social cohesion by fostering a sense of shared responsibility towards the places in which people live;

d promote the objective of quality in contemporary additions to the environment without endangering its cultural values.

Article 9 – Sustainable use of the cultural heritage

To sustain the cultural heritage, the Parties undertake to:

a promote respect for the integrity of the cultural heritage by ensuring that decisions about change include an understanding of the cultural values involved;

b define and promote principles for sustainable management, and to encourage maintenance;

c ensure that all general technical regulations take account of the specific conservation requirements of cultural heritage;

d promote the use of materials, techniques and skills based on tradition, and explore their potential for contemporary applications;

e promote high-quality work through systems of professional qualifications and accreditation for individuals, businesses and institutions.

Article 10 – Cultural heritage and economic activity

In order to make full use of the potential of the cultural heritage as a factor in sustainable economic development, the Parties undertake to:

a raise awareness and utilise the economic potential of the cultural heritage;

b take into account the specific character and interests of the cultural heritage when devising economic policies; and
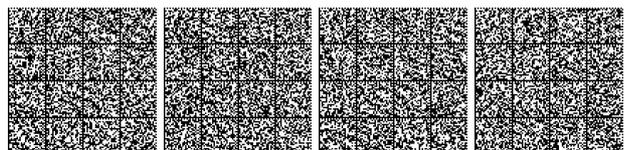
c ensure that these policies respect the integrity of the cultural heritage without compromising its inherent values.

Section III – Shared responsibility for cultural heritage and public participation

Article 11 –The organisation of public responsibilities for cultural heritage

In the management of the cultural heritage, the Parties undertake to:

a promote an integrated and well-informed approach by public authorities in all sectors and at all levels;

b develop the legal, financial and professional frameworks which make possible joint action by public authorities, experts, owners, investors, businesses, non-governmental organisations and civil society;

c develop innovative ways for public authorities to co-operate with other actors;

d respect and encourage voluntary initiatives which complement the roles of public authorities;

e encourage non-governmental organisations concerned with heritage conservation to act in the public interest.

Article 12 – Access to cultural heritage and democratic participation

The Parties undertake to:

a encourage everyone to participate in:

– the process of identification, study, interpretation, protection, conservation and presentation of the cultural heritage ;

– public reflection and debate on the opportunities and challenges which the cultural heritage represents;

b take into consideration the value attached by each heritage community to the cultural heritage with which it identifies;

c recognise the role of voluntary organisations both as partners in activities and as constructive critics of cultural heritage policies;

d take steps to improve access to the heritage, especially among young people and the disadvantaged, in order to raise awareness about its value, the need to maintain and preserve it, and the benefits which may be derived from it.
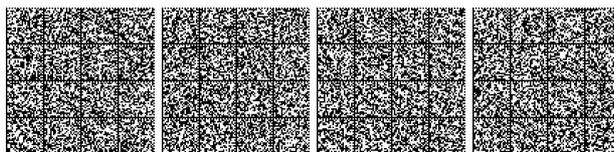
Article 13 – Cultural heritage and knowledge

The Parties undertake to:

a facilitate the inclusion of the cultural heritage dimension at all levels of education, not necessarily as a subject of study in its own right, but as a fertile source for studies in other subjects;

b strengthen the link between cultural heritage education and vocational training;

c encourage interdisciplinary research on cultural heritage, heritage communities, the environment and their inter-relationship;

d encourage continuous professional training and the exchange of knowledge and skills, both within and outside the educational system.

Article 14 – Cultural heritage and the information society

The Parties undertake to develop the use of digital technology to enhance access to cultural heritage and the benefits which derive from it, by:

a encouraging initiatives which promote the quality of contents and endeavour to secure diversity of languages and cultures in the information society;

b supporting internationally compatible standards for the study, conservation, enhancement and security of cultural heritage, whilst combating illicit trafficking in cultural property;

c seeking to resolve obstacles to access to information relating to cultural heritage, particularly for educational purposes, whilst protecting intellectual property rights;

d recognising that the creation of digital contents related to the heritage should not prejudice the conservation of the existing heritage.

Section IV – Monitoring and co-operation

Article 15 – Undertakings of the Parties

The Parties undertake to:

a develop, through the Council of Europe, a monitoring function covering legislations, policies and practices concerning cultural heritage, consistent with the principles established by this Convention;

b maintain, develop and contribute data to a shared information system, accessible to the public, which facilitates assessment of how each Party fulfils its commitments under this Convention.

Article 16 – Monitoring mechanism

a The Committee of Ministers, pursuant to Article 17 of the Statute of the Council of Europe, shall nominate an appropriate committee or specify an existing committee to monitor the application of the Convention, which will be authorised to make rules for the conduct of its business;

b The nominated committee shall:

– establish rules of procedure as necessary;

– manage the shared information system referred to in Article 15, maintaining an overview of the means by which each commitment under this Convention is met;

– at the request of one or more Parties, give an advisory opinion on any question relating to the interpretation of the Convention, taking into consideration all Council of Europe legal instruments;

– on the initiative of one or more Parties, undertake an evaluation of any aspect of their implementation of the Convention;

– foster the trans-sectoral application of this Convention by collaborating with other committees and participating in other initiatives of the Council of Europe;

– report to the Committee of Ministers on its activities.

The committee may involve experts and observers in its work.

Article 17 – Co-operation in follow-up activities

The Parties undertake to co-operate with each other and through the Council of Europe in pursuing the aims and principles of this Convention, and especially in promoting recognition of the common heritage of Europe, by:

a putting in place collaborative strategies to address priorities identified through the monitoring process;

b fostering multilateral and transfrontier activities, and developing networks for regional co-operation in order to implement these strategies;

c exchanging, developing, codifying and assuring the dissemination of good practices;

d informing the public about the aims and implementation of this Convention.

Any Parties may, by mutual agreement, make financial arrangements to facilitate international co-operation.

Section V – Final clauses

Article 18 – Signature and entry into force

a This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe.

b It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

c This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

d In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 19 – Accession

a After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe, and the European Community, to accede to the Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.

b In respect of any acceding State, or the European Community in the event of its accession, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 20 –Territorial application

a Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

b Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

c Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.
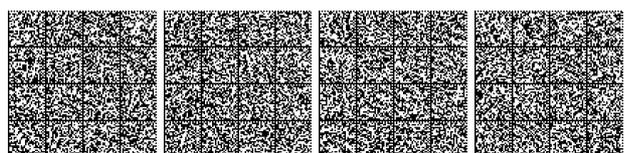
Article 21 – Denunciation

a Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

b Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 22 – Amendments

a Any Party, and the committee mentioned in Article 16, may propose amendments to this Convention.

b Any proposal for amendment shall be notified to the Secretary General of the Council of Europe, who shall communicate it to the member States of the Council of Europe, to the other Parties, and to any non-member State and the European Community invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 19.

c The committee shall examine any amendment proposed and submit the text adopted by a majority of three-quarters of the Parties' representatives to the Committee of Ministers for adoption. Following its adoption by the Committee of Ministers by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by the unanimous vote of the States Parties entitled to hold seats in the Committee of Ministers, the text shall be forwarded to the Parties for acceptance.

d Any amendment shall enter into force in respect of the Parties which have accepted it, on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have informed the Secretary General of their acceptance. In respect of any Party which subsequently accepts it, such amendment shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which the said Party has informed the Secretary General of its acceptance.

Article 23 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State which has acceded or been invited to accede to this Convention, and the European Community having acceded or been invited to accede, of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of Articles 18, 19 and 20;

d any amendment proposed to this Convention in accordance with the provisions of Article 22, as well as its date of entry into force;
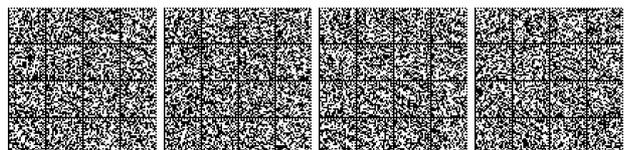
e any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Faro, this 27th day of October 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to any State or the European Community invited to accede to it.

Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

Consiglio d'Europa - (CETS no. 199) Faro, 27.10.2005

Traduzione non ufficiale in Italiano

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune;

riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale;

rimarcando il valore ed il potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo sostenibile che per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione;

riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966);

convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale;

convinti della fondatezza di politiche patrimoniali e di iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali, e promuovano così il dialogo fra le culture e le religioni;

richiamandosi ai vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare alla Convenzione Culturale Europea (1954), alla Convenzione di Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d'Europa (1985), alla Convenzione Europea sulla protezione del Patrimonio Archeologico (rivista nel 1992) e alla Convenzione Europea per il Paesaggio (2000);

convinti dell'importanza di creare un sistema di riferimento pan-europeo per la cooperazione, che possa favorire il processo dinamico dell'attuazione di questi principi;

hanno convenuto quanto segue:

Parte I: Obiettivi, definizioni e principi

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

Le Parti della presente Convenzione si impegnano:

a. a riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

b. a riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale;

c. a sottolineare che la conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;

d. a prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:

- al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile nella promozione della diversità culturale;

- ad una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici.

Articolo 2 - Definizioni

Per gli scopi della presente Convenzione,

a. il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un'espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi;

b. una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro dell'azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future.

Articolo 3 - Patrimonio comune dell'Europa

Le Parti si impegnano a promuovere la conoscenza e comprensione del patrimonio comune dell'Europa, consistente in:

a. tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività; e,

b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

Articolo 4 - Diritti e responsabilità concernenti il patrimonio culturale

Le Parti riconoscono che:

a. chiunque, individualmente o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento;

b. chiunque, individualmente o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare sia il proprio che l'altrui patrimonio culturale e, di conseguenza, il patrimonio comune dell'Europa;

c. l'esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che in una società democratica sono necessarie alla protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà.
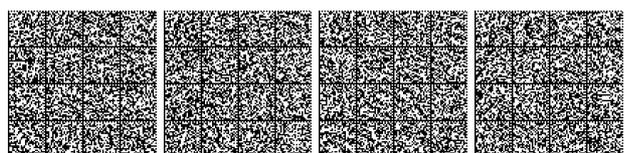
Articolo 5 - Leggi e politiche sul patrimonio culturale

Le Parti si impegnano:

a. a riconoscere l'interesse pubblico associato ad elementi del patrimonio culturale in funzione della loro importanza per la società;

b. a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;

c. ad assicurare che, nel contesto specifico di ciascuna Parte, esistano disposizioni legislative per l'esercizio del diritto al patrimonio culturale, come definito nell'articolo 4;

d. a favorire un clima economico e sociale che favorisca la partecipazione alle attività del patrimonio culturale;

e. a promuovere la protezione del patrimonio culturale quale elemento prioritario degli obiettivi, che si rafforzano reciprocamente, di sviluppo sostenibile, di diversità culturale e di creatività contemporanea;

f. a riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;

g. a formulare strategie integrate per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 6 - Effetti della Convenzione

Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata in modo da:

a. limitare o ledere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali;

b. incidere su disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;

c. creare diritti azionabili.

Parte II: Il contributo del patrimonio culturale alla società e allo sviluppo umano

Articolo 7 - Patrimonio culturale e dialogo

Le Parti si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti:

a. ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, nonché il rispetto per la diversità delle interpretazioni;

b. a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse;

c. a sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, promuovendo la fiducia e la comprensione reciproca, in una prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti;

d. ad integrare questi metodi in tutti gli aspetti dell'educazione e della formazione permanente.
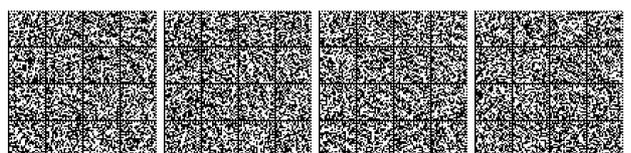
Articolo 8 - Ambiente, patrimonio e qualità della vita

Le Parti si impegnano a utilizzare tutti gli aspetti patrimoniali dell'ambiente culturale:

a. per arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sul patrimonio culturale e adottando strategie di riduzione dei danni;

b. per promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;

c. per rinforzare la coesione sociale promuovendo un senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita comune;

d. per promuovere un obiettivo di qualità nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.

Articolo 9 - Uso sostenibile del patrimonio culturale

Al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale, le Parti si impegnano:

a. a promuovere il rispetto per l'integrità del patrimonio culturale, accertandosi che le decisioni circa le modifiche si basino sulla comprensione dei valori culturali coinvolti;

b. a definire e promuovere principi per una gestione sostenibile e ad incoraggiare la manutenzione;

c. ad accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione del patrimonio culturale;

d. a promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità derivati dalla tradizione ed esplorarne il potenziale per applicazioni contemporanee;

e. a promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

Articolo 10 – Patrimonio culturale e attività economica

Per utilizzare pienamente il potenziale del patrimonio culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano:

a. ad accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e a utilizzarlo;

b. a considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le politiche economiche; e

c. ad accertarsi che queste politiche rispettino l'integrità del patrimonio culturale senza comprometterne i valori intrinseci.
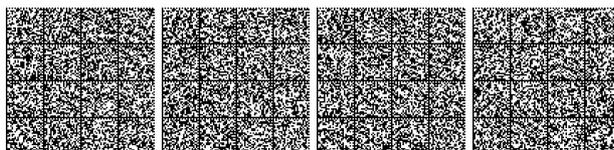
Parte III: Responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e partecipazione del pubblico

Articolo 11 – Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale

Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti si impegnano:

a. a promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;

b. a sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;

c. a sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori;

d. a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche;

e. ad incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico.

Articolo 12 - Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica

Le Parti si impegnano:

a. ad incoraggiare ciascuno a partecipare:

- al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale;

- alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio culturale rappresenta;

b. a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale al patrimonio culturale in cui si identifica;

c. a riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato sia come partner nelle attività che come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per il patrimonio culturale;

d. a promuovere azioni per migliorare l'accesso al patrimonio, in particolar modo fra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di potenziare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.

Articolo 13 - Patrimonio culturale e conoscenza

Le Parti si impegnano:

a. a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda di accesso ad altri ambiti di conoscenza;

b. a rinforzare il collegamento fra l'insegnamento nell'ambito del patrimonio culturale e la formazione professionale;

c. ad incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle comunità patrimoniali, sull'ambiente e sulle loro interrelazioni;

d. a incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all'interno che all'esterno del sistema educativo.

Articolo 14 – Patrimonio culturale e società dell'informazione

Le Parti si impegnano a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale e ai benefici che derivano da esso:

a. potenziando le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si sforzino di garantire la diversità delle lingue e delle culture nella società dell'informazione;

b. favorendo standard di compatibilità internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito di beni culturali;

c. sforzandosi di abbattere gli ostacoli che limitino l'accesso alle informazioni sul patrimonio culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprietà intellettuale;

d. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi al patrimonio non dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio esistente.

Parte IV: Monitoraggio e cooperazione

Articolo 15 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano:

a. a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, una funzione di monitoraggio su legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, coerente con i principi stabiliti dalla presente Convenzione;

b. a curare, sviluppare e aggiornare un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Parte attui gli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 16 - Meccanismo di Monitoraggio

a. Il Comitato dei Ministri, conformemente all'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione, competente nel definire le modalità di svolgimento della sua missione;

b. Il comitato così designato dovrà:

- stabilire delle norme di procedura quando necessarie;

- gestire il sistema informativo comune di cui all'articolo 15, attraverso il controllo e la supervisione delle modalità di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione;

- fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;

- su iniziativa di uno o più Parti, intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro attuazione della Convenzione;

- promuovere l'applicazione trans-settoriale della Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa;

- riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività.

Il comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

Articolo 17 - Cooperazione nelle attività di controllo

Le Parti si impegnano a cooperare tra loro ed attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione e, in particolare, a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo:

a. mettendo in opera strategie di collaborazione coerenti con le priorità identificate attraverso il processo di monitoraggio;

b. promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;

c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;

d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione della presente Convenzione

Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

Parte V: Clausole finali

Articolo 18 - La firma e l'entrata in vigore

a. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

b. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

c. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.

d. Per ogni Stato firmatario che esprima posteriormente il proprio consenso ad essere vincolato ad essa, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 19 - Adesione

a. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e la Comunità europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla maggioranza prevista nell'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d’Europa e con voto all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.

b. Per tutti gli Stati aderenti, o per la Comunità Europea in caso di adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento dell'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa.
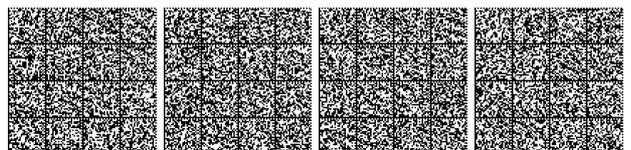
Articolo 20 - Applicazione territoriale

a. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o all'atto del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori a cui la presente Convenzione si applicherà.

b. Qualsiasi Stato, in qualsiasi data successiva, può, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. Per tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data della ricevuta di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.

c. Qualsiasi dichiarazione fatta in ottemperanza ai due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi successivi alla data della ricevuta di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 – Denuncia

a. Ciascuna Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

b. Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 22 - Emendamenti

a. Ciascuna Parte, ed il comitato di cui all'articolo 16, può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

b. Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti ed a qualunque Stato non membro e alla Comunità Europea invitati ad aderire a questa Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19.

c. Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà al Comitato dei Ministri per l'approvazione il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti. A seguito dell'approvazione del Comitato dei Ministri, con la maggioranza prevista dall'articolo 20 dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime degli Stati Parte aventi diritto di sedere nel comitato dei Ministri, il testo sarà spedito alle Parti per accettazione.

d. Ogni emendamento entrerà in vigore rispetto alle Parti che lo abbiano accettato il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che lo accetti in seguito, tale emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui detta Parte ha informato il Segretario Generale della sua accettazione.
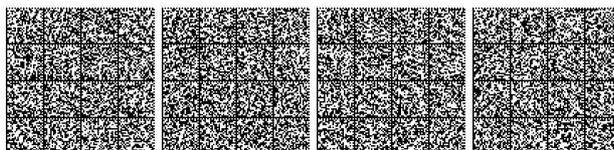
Articolo 23 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e alla Comunità Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire, riguardo:

a. ogni firma;

b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c. ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20;

d. ogni emendamento proposto alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 22, così come la relativa data dell'entrata in vigore;

e. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate conformi ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a ogni Stato o alla Comunità Europea invitati a aderirvi.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 257):

Presentato dal sen. Andrea MARCUCCI (PD) ed altri l'11 aprile 2018.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri e emigrazione) in sede referente il 26 giugno 2018, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione), 13ª (ambiente). 14ª (Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione in sede referente in un testo unificato con l'atto n. S. 702 (sen. Michela MONTEVECCHI (M5S) ed altri il 29 novembre 2018; il 5 dicembre 2018; l'8 gennaio 2019; il 2 e l'8 ottobre 2019.

Esaminato in aula ed approvato il 10 ottobre 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2165):

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari)) in sede referente, il 14 ottobre 2019, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), VII (cultura), VIII (ambiente), XIV (politiche dell'Unione europea) e questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 novembre 2019; il 5 ed il 27 febbraio 2020.

Esaminato in aula il 19 maggio 2020; approvato il 23 settembre 2020.

20G00152

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2020.

Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede, altresì, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto l'art. 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni edu-

cative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
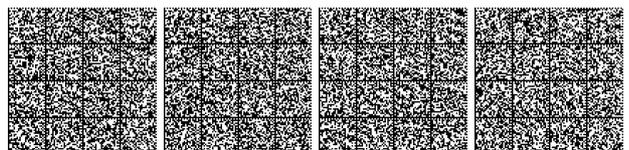
Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-*bis* del medesimo art. 9;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *n)*, ai sensi del quale si definiscono «soggetto aggregatore» le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2017, recante «Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo 2016», che attribuisce all'Ufficio IX del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 mediante il supporto al coordinamento del Tavolo tecnico soggetti aggregatori con particolare riguardo alla individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie ai fini della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 9, comma 9 e la predisposizione del relativo decreto ministeriale; la gestione delle risorse del Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» che, all'art. 13, disciplina le competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2-*bis*, ai sensi del quale le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2016 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi esclusivamente per l'anno 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 agosto 2019 che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019;

Viste la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, dalla delibera del 17 gennaio 2018 n. 31 e, da ultimo, dalla delibera del 4 settembre 2019 n. 781 recante «Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori» con le quali l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89;

Viste le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015;

Vista delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante «Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le ordinanze emanate dai Presidenti delle regioni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19»;

Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 312 del 9 aprile 2020, recante «Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e sull'esecuzione delle relative prestazioni»;

Considerato che, tra i compiti del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, sono ricompresi, tra l'altro, quelli di supporto tecnico strategico ai programmi di razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori;

Considerato che, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, occorre individuare, per l'anno 2020, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di *spending review*;

Considerati gli impatti sulla pianificazione e sullo svolgimento delle procedure di gara dei soggetti aggregatori, nel corso dell'anno 2020, dovuti alle misure di straordinaria necessità e urgenza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed in particolare per quanto attiene il Valore iniziative ponderato obiettivo, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Valore delle iniziative»;

Ritenuto pertanto opportuno, nella assegnazione del Fondo per l'anno 2020, tenere conto delle attività effettivamente svolte in qualità di soggetto aggregatore, dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori e del differente perimetro d'azione di ciascun soggetto aggregatore, in coerenza con l'evoluzione del sistema e con la situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19, nonché valorizzare il coordinamento tra i diversi soggetti aggregatori e l'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, per l'anno 2020, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Fondo»).

2. Le risorse del Fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.

Art. 2.

Requisiti di accesso al Fondo per l'anno 2020

1. Avranno accesso al Fondo nell'anno 2020 i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori), che:

i. abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale www.acquistinretepa.it della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014;

ii. abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida in attuazione dell'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero abbiano trasmesso al Comitato guida una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni;

iii. soddisfino uno o più dei requisiti di seguito indicati:

1) copertura delle categorie merceologiche: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di almeno una delle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

2) valore delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, una o più iniziative di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

3) realizzazione delle iniziative: aver bandito, nel corso dell'anno di riferimento, un numero di iniziative, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle categorie merceologiche del proprio perimetro di azione, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B;

4) supporto ad altri soggetti aggregatori: aver fornito supporto mediante l'attività di integrazione di un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara su almeno una categoria merceologica del perimetro di azione del soggetto aggregatore supportante, individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa bandita nell'anno di riferimento;

5) richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori: aver richiesto ed ottenuto supporto da un altro soggetto aggregatore su almeno una categoria merceologica del proprio perimetro di azione individuato dalla tabella 1 dell'allegato B, attraverso un'iniziativa di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, bandita nell'anno di riferimento, con un lotto dedicato e/o l'estensione dei massimali di gara;

6) portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati: aver svolto tempestivamente e esaustivamente le attività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014 con specifico riferimento alla gestione complessiva e al monitoraggio dei flussi informativi e dei dati provenienti dall'insieme dei soggetti aggregatori all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e con riferimento alla definizione e alla gestione del sistema di interoperabilità delle banche dati.

2. L'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 6) è da intendersi alternativo all'accesso ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 1), 2), 3), 4), 5) e non consente l'accesso alla ripartizione dell'eventuale quota residua delle risorse del Fondo distribuita secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 che segue.

Art. 3.

Metodi di assegnazione delle risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, in quote requisito secondo le percentuali di cui alla tabella 1 dell'allegato A. Nell'ambito della quota requisito il singolo soggetto aggregatore potrà accedere ad una quota massima detta quota di riferimento. L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (quota assegnata) è calcolato sulla base della quota di riferimento e del risultato della prestazione.

2. Di seguito sono esposte, per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)* le modalità di calcolo della quota assegnata.

1) Copertura delle categorie merceologiche:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo coefficiente di ponderazione del perimetro di azione inteso come il rapporto tra il numero di categorie merceologiche del perimetro di azione del soggetto aggregatore (indicato alla tabella 1 dell'allegato *B)* e la sommatoria delle categorie merceologiche del perimetro di azione di tutti i soggetti aggregatori che accedono al requisito «Copertura delle categorie merceologiche»;

iii. il risultato della prestazione, è dato dal numero di categorie merceologiche su cui il soggetto aggregatore ha bandito iniziative nel corso dell'anno di riferimento rapportato al numero di categorie merceologiche obiettivo indicato nella tabella 2 dell'allegato B. Con riferimento alle iniziative che ricomprendono più categorie merceologiche del perimetro di azione verranno computate - ai fini del presente requisito - tutte le categorie ricomprese all'interno della stessa iniziativa. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore al numero di categorie merceologiche obiettivo indicate nella tabella 2 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1.

2) Valore delle iniziative:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione.

ii. la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori, del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

iii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore, è dato dal totale del valore ponderato delle Iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento, rapportato al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) al quale appartiene. Laddove per valore ponderato delle iniziative si intende il valore a base d'asta delle iniziative di un soggetto aggregatore moltiplicato per il proprio coefficiente regionale di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca iniziative di valore totale superiore al valore iniziative ponderato obiettivo indicato nella tabella 4 dell'allegato B, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1.

3) Realizzazione delle iniziative:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione;

la quota di riferimento viene individuata moltiplicando il valore della quota requisito per il relativo fattore di ripartizione di cui alla tabella 3, allegato B, rapportato al numero di soggetti aggregatori del medesimo gruppo (comma 1 ovvero comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) che accedono al presente requisito;

ii. il risultato della prestazione del soggetto aggregatore, è dato dal rapporto tra il numero delle iniziative da esso bandite nel corso dell'anno di riferimento e il numero iniziative obiettivo indicato nella tabella 5 dell'allegato B. Nel caso in cui il soggetto aggregatore bandisca un numero di iniziative superiore a quello obiettivo, il valore del risultato della prestazione sarà comunque pari a 1.

4) Supporto ad altri soggetti aggregatori:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 173.000,00.

ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali è stato dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 30.000,00;

iii. il risultato della prestazione è dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha fornito supporto;

iv. il supporto dovrà essere attivato a seguito della ricezione di una richiesta formale da parte del soggetto aggregatore richiedente, comprensiva dei dati descritti nel successivo punto 5), *iv)*;

v. il soggetto aggregatore dovrà accettare formalmente la richiesta, confermando che le informazioni ricevute siano sufficienti per erogare il supporto richiesto.

5) Richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando la quota di riferimento per il risultato della prestazione. La quota assegnata ad un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 87.000,00;

ii. la quota di riferimento viene individuata rapportando il valore della quota requisito per la sommatoria del numero di categorie merceologiche sulle quali è stato
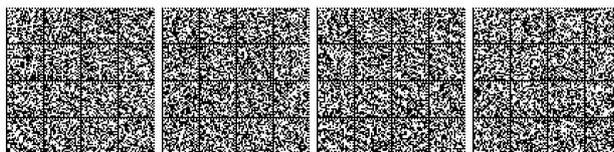
dato supporto da parte di tutti i soggetti aggregatori. La quota di riferimento di un singolo soggetto aggregatore, così calcolata, non potrà comunque superare euro 15.000,00;

iii. il risultato della prestazione, è dato dal numero di categorie merceologiche sulle quali il soggetto aggregatore ha richiesto ed ottenuto supporto da altri soggetti aggregatori;

iv. per richiedere il supporto ad un altro soggetto aggregatore, è necessario trasmettere una richiesta formale di supporto corredata dei fabbisogni da soddisfare, nonché di qualsiasi ulteriore informazione tecnica necessaria a svolgere l'attività richiesta. È altresì necessaria la conferma formale da parte del soggetto aggregatore che deve fornire il supporto, come previsto al precedente punto 4), *v)*.

6) Portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati:

i. la quota assegnata è calcolata moltiplicando il valore del Fondo per la percentuale di ripartizione di cui al punto 6) della tabella 1 dell'allegato A;

ii. per il riconoscimento della quota assegnata, il soggetto aggregatore dovrà effettuare tempestivamente ed esaustivamente le attività previste per l'accesso al requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 6) che precede, la cui verifica avverrà da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi anche sulla base dell'apposita relazione comprovante i risultati raggiunti, da produrre in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo per il presente requisito.

3. Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento, sono escluse:

a) le iniziative già computate a qualsiasi titolo per ciascun soggetto aggregatore ai fini dell'assegnazione del Fondo per gli anni precedenti;

b) le iniziative con importo unitario a base d'asta inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) le procedure di cui all'art. 63, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) le gare effettuate su delega di enti terzi ai soggetti aggregatori.

4. L'eventuale quota residua del Fondo che dovesse avanzare a seguito della distribuzione delle risorse ai sensi di quanto previsto nei commi che precedono, verrà ripartita tra i soggetti aggregatori che hanno partecipato alla distribuzione del Fondo per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, numeri 1), 2), 3), 4) e 5). La ripartizione della quota residua verrà effettuata in misura proporzionale al coefficiente di partecipazione del soggetto aggregatore al valore distribuito del Fondo; dove per coefficiente di partecipazione si intende il rapporto tra la somma delle quote assegnate al soggetto aggregatore, per ognuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, numeri 1), 2), 3), 4), 5), sul totale delle quote assegnate a tutti i soggetti aggregatori per i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, numeri 1), 2), 3), 4), 5).

L'accesso alle risorse del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 6) non consente la partecipazione alla ripartizione dell'eventuale quota residua di cui al presente comma 4.

Art. 4.

Modalità per accedere al Fondo

1. Per accedere al Fondo di cui al presente decreto, il soggetto aggregatore invia all'indirizzo di posta elettronica certificata soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it entro il 31 gennaio 2021, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it

Art. 5.

Modalità e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo

1. A fronte dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 4, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla verifica dei requisiti e dei dati di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

2. Al termine della predetta istruttoria, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi adotta la determinazione finale di ripartizione del Fondo, con l'indicazione dei soggetti aggregatori che vi hanno accesso e la relativa quota assegnata. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi procede quindi al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente.

3. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. I finanziamenti sono erogati a favore dei soggetti aggregatori in conformità alle disposizioni del presente decreto nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1.

2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2020

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1119

ALLEGATO *A*

Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo validi per l'anno 2020.

Tabella 1: percentuali di ripartizione del Fondo per il calcolo della quota requisito

Per quota requisito si intende la quota di ripartizione della dotazione del Fondo calcolata per l'anno 2020 per ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, secondo le percentuali di ripartizione riportate nella seguente tabella

Requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto iii)	Percentuale di ripartizione Fondo 2020
1) copertura delle categorie merceologiche	35,0%
2) valore delle iniziative	15,0%
3) realizzazione delle iniziative	30,0%
4) supporto ad altri soggetti aggregatori	10,0%
5) richiesta di supporto ad altri soggetti aggregatori	5,0%
6) portale dei soggetti aggregatori ed interoperabilità delle banche dati	5,0%

Tabella 2: coefficiente regionale di ponderazione

La seguente tabella individua, a seconda della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, il coefficiente regionale di ponderazione inteso come il rapporto tra la popolazione della regione con più abitanti e la popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore. Il coefficiente regionale di ponderazione ha lo scopo di ponderare il valore delle iniziative bandite in base alla numerosità della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore ed è finalizzato al calcolo del valore iniziative ponderato obiettivo (per il calcolo del requisito di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 2) di cui alla tabella 4 dell'allegato B.

Regione	Popolazione (*)	Coefficiente
Abruzzo	1.311.580	7,67
Basilicata	562.869	17,87
Calabria	1.947.131	5,17
Campania	5.801.692	1,73
Emilia-Romagna	4.459.477	2,26
Friuli-Venezia Giulia	1.215.220	8,28
Lazio	5.879.082	1,71
Liguria	1.550.640	6,49
Lombardia	10.060.574	1,00
Marche	1.525.271	6,60
Molise	305,617	32,92
Piemonte	4.356.406	2,31
Puglia	4.029.053	2,50
Sardegna	1.639.591	6,14
Sicilia	4.999.891	2,01
Toscana	3.729.641	2,70
Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.072.276	9,38
Umbria	882.015	11,41
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	125.666	80,06
Veneto	4.905.854	2,05

(*) Numerosità della popolazione della regione di appartenenza del soggetto aggregatore, come rilevato nel censimento 2018.

ALLEGATO *B*

Elementi per il calcolo delle quote di ripartizione del Fondo specifici per l'anno 2020.

Tabella 1: perimetro di azione dei soggetti aggregatori

La seguente tabella individua il perimetro di azione utilizzato per il calcolo della quota di riferimento inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)* n. 1).

Il perimetro di azione è l'insieme di categorie merceologiche di riferimento del soggetto aggregatore e comprende tutte o alcune delle categorie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, e con i successivi decreti di attuazione.

Gruppo	Categorie merceologiche nel perimetro di azione	Numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione
soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	farmaci, vaccini, *stent*, ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali), protesi d'anca, medicazioni generali, defibrillatori, *pace-maker*, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del Servizio sanitario nazionale, servizi di ristorazione per gli enti del Servizio sanitario nazionale, servizi di lavanderia per gli enti del Servizio sanitario nazionale, servizi di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, *Facility management* immobili (*), pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti, guanti (chirurgici e non), suture, ossigenoterapia, diabetologia territoriale, servizio di trasporto scolastico, manutenzione strade - servizi e forniture	24
soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	vigilanza armata, *Facility management* immobili (*), pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti, servizio di trasporto scolastico, manutenzione strade - servizi e forniture	6
(*) La categoria *Facility management* immobili viene considerata come aggregazione delle categorie vigilanza armata, guardiania, pulizia immobili e manutenzione immobili e impianti. Pertanto il numero di categorie merceologiche nel perimetro di azione non tiene conto del *Facility management* immobili.		

Tabella 2: numero di categorie merceologiche obiettivo

La seguente tabella individua il numero delle categorie merceologiche obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Copertura delle categorie merceologiche» di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)* n. 1)

Gruppo	Numero categorie merceologiche obiettivo
soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	6
soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	2

Tabella 3: fattore di ripartizione

La seguente tabella individua il fattore di ripartizione utilizzato per il calcolo del valore delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 2) e della realizzazione delle iniziative (di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 3), distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ed è definito in base alla numerosità dei soggetti aggregatori

Gruppo	Fattore di ripartizione
soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	90%
soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	10%

Tabella 4: valore iniziative ponderato obiettivo

La seguente tabella individua il valore iniziative ponderato obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Valore delle iniziative» di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 2). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei valori storici di bandito dei soggetti aggregatori registrati negli anni 2016-2019, nelle categorie merceologiche in perimetro di azione, anche tenuto conto dell'impatto sull'attività in relazione alle misure adottate in riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ponderati in base ai coefficienti regionali di ponderazione di cui alla tabella 2 dell'allegato A.

Gruppo	Valore iniziative ponderato obiettivo
soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	3.000.000.000 euro
soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	100.000.000 euro

Tabella 5: numero iniziative obiettivo

La seguente tabella individua il numero iniziative obiettivo, distinto in base all'appartenenza del soggetto aggregatore al comma 1 o al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, utilizzato per il calcolo del risultato della prestazione inerente il requisito «Realizzazione delle iniziative» di cui all'art. 2, comma 1, punto *iii)*, n. 3). I valori obiettivo sono determinati sulla base dei dati storici relativi al numero di iniziative bandite dai soggetti aggregatori nelle categorie merceologiche in perimetro di azione.

Gruppo	Numero iniziative obiettivo
soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	8
soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	2

20A05765

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 settembre 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «FLUXMED» nell'ambito dell'«Eranet Cofund WaterWorks 2017» Call 2018. (Decreto n. 1490/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
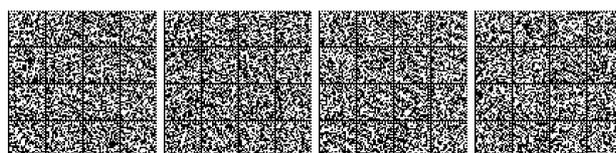
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX »Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 08/03/2019 n. 1-310, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7345, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7630 del 12 maggio 2020 reg UCB n. 509 del 15 maggio 2020;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 776692 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund WaterWorks* 2017 e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund WaterWorks* 2017, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale «2018 *Joint Call - Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources*» comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, lanciato 19 Febbraio 2018 con scadenza il 24 Aprile 2018 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il bando «2018 *Joint Call - Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources*» di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* del 14 novembre 2018, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo FLUXMED «*Strategies for increasing the water use efficiency of semi-arid mediterranean agrosilvopastoral systems under climate change*», avente come obiettivo lo sviluppo di Strategie per incrementare l'efficienza nell'uso delle risorse idriche dei bacini semi-aridi mediterranei anche per scenari di cambiamento climatico;

Vista la nota prot. MIUR n. 1453 del 28 gennaio 2019, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento e la successiva nota n. 8612 del 2 maggio 2019 con la quale si chiarisce la suddivisione dei finanziamenti fra fondi FIRST e IGRUE;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo Fluxmed, il cui costo complessivo è pari a euro 214.000,00;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il d.d. n. 1202 del 20 giugno 2019 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Marco Ferrante, reg. UCB n. 1181 in data 25 luglio 2019;

Atteso che il prof. Marco Ferrante ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Fluxmed», di durata trenta mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano: Università degli Studi di Cagliari;

Visto il *Consortium Agreement*, definito tra i partecipanti al progetto «Fluxmed», che fissa la data di inizio del progetto al 1° gennaio 2020;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2018 lanciata dalla *Eranet Cofund WaterWorks* 2017 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2018, cap. 7345, per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale delle ricerche;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 2760263 del 3 settembre 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 7526047 del 3 settembre 2020;
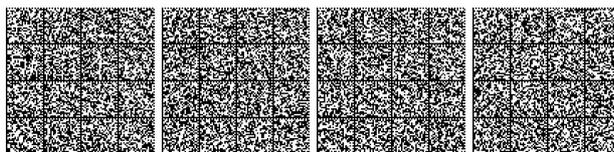
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale FLUXMED è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, per quanto in premessa, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2020 e la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «Fluxmed» è pari a euro 149.800,00;

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 107.920,58, nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2018, cap. 7345, giusta riparto con decreto interministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019 n. 1-310 di riparto del FIRST 2018.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2018, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 41.879,42, ove detto importo venga versato dal Coordinatore dell'*Eranet Cofund Waterworks* 2017 sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa *Waterworks* 2017, così come previsto dal contratto n. 776692 fra la Commissione europea e i partner dell'*Eranet Cofund Waterworks* 2017, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di Gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta *Eranet Cofund* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50 %, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.
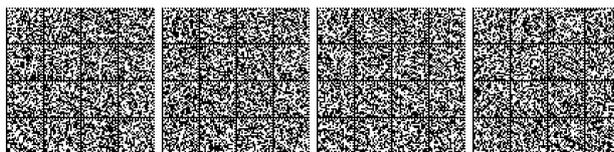
Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1994

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A05762

DECRETO 28 settembre 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 01032, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1537/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europei per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015 - 2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 – 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'Ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 – Asse II – Azione Cluster (II.2), e per 170.000.000,00 euro a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 - 2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato D.D. n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'avviso D.D. n. 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2017, n. 1374 con il quale il MIUR provvedeva ad approvare la graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Chimica verde» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione "Chimica verde"» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 18 maggio 2020, prot. n. 7968 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Chimica verde» di cui alla domanda
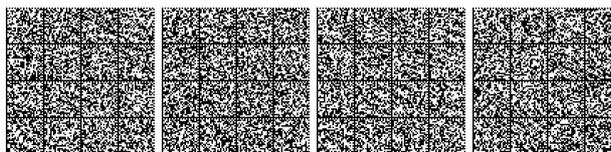
di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01032 dal titolo «BIOLINE - BIOpolimeri modificati per la realizzazione di una linea di innovativi prodotti» con nota del 1°settembre 2020, prot. n. 13044;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Viste le note del 18 settembre 2020, prot. n. 13859 e del 23 settembre 2020, prot. n. 14059 con le quali sono state, rispettivamente, comunicate da questa amministrazione e accettate dal soggetto capofila le variazioni di costo al capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto ministeriale n. 593 del 2016;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 25 settembre prot. n. 14173 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Chimica verde» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01032 dal titolo «BIOLINE - BIOpolimeri modificati per la realizzazione di una linea di innovativi prodotti» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° marzo 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è Antonio Sada & Figli S.p.a. con sede legale in Via Pacinotti s.n.c. Pontecagnano Faiano (SA), c.a.p. 84098 P.I. 00170260657 nella persona del suo legale rappresentante Antonio Sada nato a Salerno (SA) il 1° luglio 1953, c.f. SDANTN53L01H703D.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto – elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO – riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena
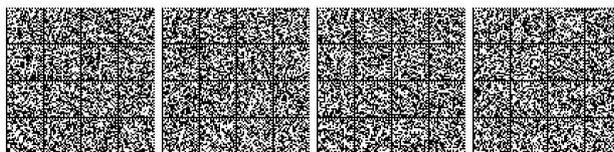
autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° marzo 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 -2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 3.727.150,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del D.D. n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari SIFIM S.r.l. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da Allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2010

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: sito MIUR https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

20A05766

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 ottobre 2020.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Varanina» e della relativa sorgente, in Medesano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale Salute-attività produttive 11 settembre 2003, di attuazione della direttiva n. 2003/40/CE;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 883;

Visto il decreto dirigenziale del 30 luglio 2007 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Varanina» in Comune di Medesano (Parma);

Vista la richiesta di modifica della denominazione, inoltrata dalla società in data 19 maggio 2020, con la quale è stata richiesta la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale e della relativa sorgente da «Varanina» a «Fonte dei Marchesi»;

Decreta:

Art. 1.

La variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Varanina» in Comune di Medesano (Parma) dalla attuale denominazione «Varanina» alla denominazione «Fonte dei Marchesi».

Art. 2.

La variazione del nome della sorgente dell'acqua minerale naturale «Varanina» in Comune di Medesano (Parma) dalla attuale denominazione «Varanina» alla denominazione «Fonte dei Marchesi».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 5 ottobre 2020

Il direttore generale: REZZA

20A05517

DECRETO 5 ottobre 2020.

Correzione del comune della sorgente e cambio titolarità dell'acqua minerale naturale «Bad Salomonsbrunn», in Postal.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto n. 4318 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale ad uso termale Bad Salomonsbrunn;

Vista la domanda del 25 luglio 2019 con la quale la società Salomonsbrunn s.a.s. di E. Auchentaller & C. con sede legale in Rasun-Antenselva (BZ) titolare della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente denominata Bad Salomonsbrunn, ha chiesto la rettifica del comune in cui si trova la sorgente ed il cambio della denominazione della società in favore della Salomonsbrunn s.a.s. di Antonino La Marchina & C. che risulta il socio accomandatario;

Esaminata la documentazione prodotta, con particolare riferimento alla visura camerale intervenuta a favore della nuova società;

Decreta:

Art. 1.

La correzione nel decreto n. 4318 del 25 luglio 2019 del comune di localizzazione della sorgente per «Acqua Bad Salomonsbrunn dal Comune di Postal (BZ) a quello di Rasun Anterselva (BZ).

Art. 2.

La modifica del nome dalla società da Salomonsbrunn s.a.s. di E. Auchentaller & C. a quello di Salomonsbrunn s.a.s. di Antonino La Marchina & C.

Art. 3.

È mantenuto il riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua Bad Salomonsbrunn», in Comune di Rasun Anterselva (BZ) da utilizzare per la balneo-fangoterapia nelle patologie artroreumatiche e vascolari periferiche, con tutti i suoi disposti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza, *ex* art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 5 ottobre 2020

Il direttore generale: REZZA

20A05518

DECRETO 13 ottobre 2020.

Divieto di preparazioni di medicinali galenici contenenti il principio attivo stanozololo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 14, comma 3, lettera *n)*;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, che fa in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di tutela della salute pubblica;

Visto ii decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, il quale prevede che il Ministro della salute può vietare l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica;

Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonche il vigente codice di deontologia medica;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 dicembre 2008, del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008, con il quale è stato approvato il testo della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2018 - Supplemento ordinario - n. 27;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2018, recante «Aggiornamento della tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica delle tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018, recante "Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2018;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2020, recante «Aggiornamento delle tabelle numeri 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 13 luglio 2020;

Vista la 10ª edizione della Farmacopea europea;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2019, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e, in particolare, la sezione S1, dell'allegato I relativo alla lista delle sostanze proibite, che al punto 1 elenca gli steroidi anabolizzanti androgeni;

Vista le note prot. n. 38692 del 6 aprile 2018 e prot. n. 44318 del 19 aprile 2018, a mezzo delle quali il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) rappresenta al Ministero della salute l'opportunita di emettere un provvedimento di esplicito divieto di preparazione di medicinali galenici contenenti ii principio attivo stanozololo;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità, con nota prot. n. 5439 del 24 febbraio 2020, con il quale si ritiene opportuno emettere un provvedimento di divieto di prescrizione e di allestimento di preparazioni magistrali a base di stanozololo;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita, reso nella seduta dell'8 settembre 2020, in merito all'opportunita di emettere un provvedimento di divieto di prescrizione e di allestimento di preparazioni magistrali a base di stanozololo;

Ravvisata la necessità di emanare un provvedimento cautelativo urgente che disponga l'immediato divieto di prescrizione di medicinali galenici e preparazioni contenenti lo stanozololo, a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche contenenti il principio attivo stanozololo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 13 ottobre 2020

Il Ministro: SPERANZA

20A05763

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 agosto 2020.

Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
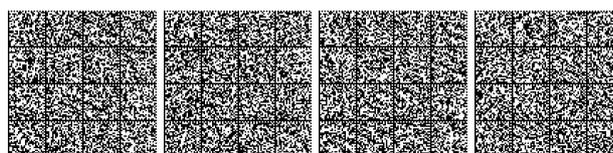
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999 n. 356, concernente il regolamento recante misure per la lotta contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che dà attuazione alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC);

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2020, n. 2070, registrata alla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 al n. 141;

Considerato che *Erwinia amylovora* è classificato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, mentre per il restante territorio è classificato come organismo nocivo regolamentato non da quarantena;

Ritenuto necessario definire una procedura aggiornata per le indagini nazionali di rilevamento di *Erwinia amylovora*, ai fini di verificare lo status di area indenne in accordo allo Standard internazionale ISPM 6 «Linee guida per la sorveglianza», abrogando il decreto ministeriale 10 settembre 1999;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta dell'11 maggio 2020;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 27 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee (Codice EPPO: Erwiam) nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «organismo specificato»: *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

b) «piante specificate»: piante da impianto, piante da frutto e spontanee, escluse le sementi, delle specie *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.;

c) «area indenne»: area del territorio nazionale dove non è stato riscontrato l'organismo specificato sulla base di indagini ufficiali o dove lo stesso è stato ufficialmente eradicato;

d) «Zona protetta (ZP)»: parte del territorio nazionale in cui non è presente l'organismo specificato, conformemente all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/2031;

e) «zona cuscinetto»: area ufficialmente istituita dal Servizio fitosanitario nazionale, conforme al punto 9, lettera d, dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dove l'assenza di *Erwinia amylovora* è confermata da indagini ufficiali;

f) «zona di sicurezza»: un'area avente un raggio di almeno 500 m attorno alle piante specificate risultate infette.

Art. 3.

Indagini e notifiche relative all'organismo specificato

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano nelle aree indenni del territorio di competenza, zone protette e zone cuscinetto, indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato sulle piante specificate.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate dai servizi fitosanitari regionali o sotto la loro supervisione ufficiale e consistono in ispezioni visive delle piante specificate, per accertare la presenza dei sintomi dell'organismo specificato, e, se del caso, nel campionamento ufficiale per le analisi di laboratorio conformemente agli Standard EPPO e IPPC.
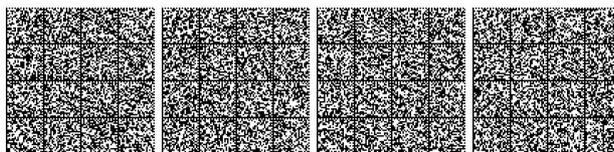
3. Le indagini devono essere effettuate con particolare riguardo ai campi di piante madri, ai vivai, ai *garden center* e ai frutteti, nonché ai giardini e parchi pubblici.

4. Nelle zone protette i servizi fitosanitari regionali devono istituire ufficialmente una «rete di punti di indagine» costituita da un insieme di punti oggetto delle ispezioni annuali. Ogni punto della rete deve essere georeferenziato e i relativi controlli devono essere conservati in forma digitale.

5. Nell'istituzione della rete di punti di indagine, i servizi fitosanitari regionali definiscono, anche in base ai dati storici, la suddivisione delle zone protette sulla base del rischio fitosanitario in:

aree ad alto rischio: aree frutticole specializzate, aree vivaistiche, aree con importanti vie di comunicazione, nelle quali i punti sono distanti tra loro al massimo 10 km e sono costituiti da vivai, *garden center*, frutteti. Sono oggetto dell'indagine anche piante specificate spontanee singole o a gruppi per una quota non inferiore al 30% dei punti considerati;

aree a basso rischio: aree con scarsa presenza di frutteti, aree isolate, aree di montagna, nelle quali i punti di indagine sono distanti tra loro al massimo 20 km e sono costituiti da piante specificate singole o a gruppi.

6. I controlli sui punti della rete di indagine devono essere svolti di norma due volte all'anno, nel periodo di massima espressione sintomatologica (preferibilmente da maggio a luglio e da agosto a novembre). Nelle aree a basso rischio il controllo può essere svolto una volta all'anno.

7. Nelle zone cuscinetto le indagini si effettuano conformemente al punto 9, lettera d, dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

8. I servizi fitosanitari regionali notificano i risultati delle indagini effettuate ai sensi del presente articolo al servizio fitosanitario centrale entro il 31 dicembre di ogni anno.

9. I servizi fitosanitari regionali tengono aggiornati i dettagli delle aree indenni pubblicando sul sito web le seguenti informazioni:

lista e i dettagli delle zone protette;

lista e i dettagli delle zone cuscinetto ufficialmente istituite;

lista e i dettagli delle zone di sicurezza ufficialmente istituite.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere consultabili pubblicamente anche sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 4.

Misure nelle zone protette (ZP)

1. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora le analisi di laboratorio confermino la presenza dell'organismo specificato in un campione di materiale vegetale, deve provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente le piante specificate contaminate e, se del caso, ogni pianta specificata presente nello stesso sito con sintomi evidenti. In base alla valutazione del rischio fitosanitario, il Servizio fitosanitario può ingiungere l'estirpazione e la distruzione di tutte le piante specificate presenti in un sito.

2. In caso di campi di piante madri e vivai, il Servizio fitosanitario regionale dispone l'estirpazione e la distruzione delle piante specificate asintomatiche per un raggio pari a 10 metri dalle piante risultate infette o se del caso dell'intero appezzamento o lotto di produzione.

3. Il Servizio fitosanitario regionale istituisce altresì ufficialmente una zona di sicurezza comprendente un'area avente un raggio di almeno 500 m attorno alle piante specificate infette.

4. La zona di sicurezza deve essere ispezionata almeno due volte all'anno, al momento più opportuno, ossia una volta nel periodo da maggio ad agosto ed una volta nel periodo da agosto a novembre, per accertare la presenza di sintomi visivi dell'organismo specificato nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva.

5. Le piante specificate con sintomi sospetti dell'organismo specificato riscontrate all'interno di una zona di sicurezza devono essere immediatamente estirpate e distrutte, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma.

6. La scoperta di altri casi dell'organismo specificato in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 500 m di raggio dal punto di accertamento.

7. Se, in base alle ispezioni effettuate, in una zona di sicurezza non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di almeno tre stagioni vegetative dalla scoperta, è possibile revocare la delimitazione della zona.

8. Qualora la presenza dell'organismo specificato sia riscontrata per tre stagioni vegetative consecutive in un'area, il Servizio fitosanitario regionale aggiorna l'elenco delle zone protette del proprio territorio eliminando tale area e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

Art. 5.

Misure nelle zone cuscinetto

1. Il Servizio fitosanitario regionale per minimizzare il rischio di diffusione dell'organismo specificato disciplina un sistema di lotta ufficiale per tutte le piante specificate presenti nelle zone cuscinetto ufficialmente istituite nel territorio di competenza e dà massima divulgazione delle misure adottate. Tra le misure previste dal sistema di lotta ufficiale sono ricompresi l'obbligo di denuncia dei casi sospetti al Servizio fitosanitario regionale, l'estirpazione delle piante gravemente compromesse e, per le altre il taglio a 70 cm al di sotto del sintomo e la tempestiva bruciatura sul posto dei residui vegetali.

2. Con l'istituzione della zona cuscinetto il Servizio fitosanitario regionale può disporre il divieto di messa a dimora e di commercializzazione di piante specificate all'interno della zona stessa. Nella zona cuscinetto l'impianto di frutteti professionali di *Pomoideae* in via ordinaria è ammissibile solo se le piante sono accompagnate da passaporto delle piante ZP.

3. Se a seguito dei controlli e delle analisi ufficiali sono rinvenute piante infette in vivaio o nel campo di piante madri, il Servizio fitosanitario regionale ne prescrive l'estirpazione e la distruzione immediata compresa ogni

pianta specificata nel raggio di 10 m. Il Servizio fitosanitario regionale revoca o sospende altresì l'uso del passaporto per le zone protette per *Erwinia amylovora*.

Art. 6.

Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante ZP

1. L'operatore professionale può fare richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette solo per piante o parti di piante prodotte all'interno di zone protette o zone cuscinetto.

2. Nella zona cuscinetto i campi devono essere situati ad almeno 500 m di distanza da piante specificate, conformemente al punto 9, lettera d, dell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In caso di presenza di piante specificate a distanze inferiori di 500 m l'operatore professionale deve acquisire la preventiva approvazione da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio di uno specifico piano di gestione del rischio fitosanitario.

3. Il Servizio fitosanitario regionale può richiedere agli operatori professionali che fanno richiesta dell'uso del passaporto per le zone protette per *Erwinia amylovora* la copertura degli oneri relativi alle ispezioni ufficiali e alle prove ufficiali relativi al mantenimento della zona cuscinetto in cui operano.

Art. 7.

Movimentazione alveari

1. I servizi fitosanitari regionali al fine della tutela delle aree indenni possono disporre adeguate misure fitosanitarie per la movimentazione di alveari.

Art. 8.

Altre misure

1. I servizi fitosanitari regionali, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono adottare divieti di commercializzazione e messa a dimora di piante specificate, nonché altre misure per il contenimento dell'organismo nocivo nel territorio di loro competenza.

Art. 9.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 356 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 878

20A05667

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 ottobre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Elocon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1007/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il

ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1 febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 682/2019 del 17 settembre 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 241 del 14 ottobre 2019 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ELOCON (mometasone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Elocon» (mometasone);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 16-18 settembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ELOCON (mometasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,1% soluzione cutanea» flacone 30 g - A.I.C. n. 043950029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Elocon» (mometasone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 ottobre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05653
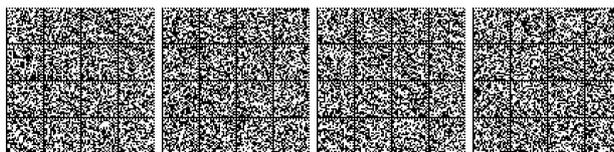
DETERMINA 9 ottobre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1009/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. IP 694/2019 del 2 ottobre 2019 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 2019 con la quale la società GMM Farma Srl è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 044120057;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 16-18 e 23 settembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUIMUCIL (acetilcisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«600 mg compresse effervescenti» 30 compresse

A.I.C. n. 044120057 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1 bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fluimucil» (acetilcisteina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluimicil» (acetilcisteina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 ottobre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05654

DETERMINA 9 ottobre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Emmarin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1008/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazio-

ne nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1 febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 64/2019 del 12 marzo 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 28 marzo 2019 con la quale la società Farma Group S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Emmarin» (mometasone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 luglio 2020 con la quale la società Farma Group S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Emmarin» (mometasone);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 16-18 settembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EMMARIN (mometasone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in PE da 10 g/60 erogazioni con pompa dosatrice

A.I.C. n. 045966013 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in PE da 16 g/120 erogazioni con pompa dosatrice

A.I.C. n. 045966025 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in PE da 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice

A.I.C. n. 045966037 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emmarin» (mometasone) è la seguente:
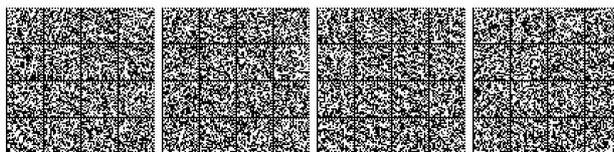
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 ottobre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05655

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 14 maggio 2020.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea ferroviaria Alta velocità/Alta capacità Milano-Venezia. Tratta Verona-Padova. Approvazione del progetto preliminare del nodo AV/AC di Verona est - CUP (J41E91000000009). (Delibera n. 11/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 2002 - Supplemento ordinario n. 51, con la quale questo Comitato, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'allegato 1, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino-Trieste)» (ora denominato «Mediterraneo» che collega Tarragona-Barcellona-Perpignan-Marsiglia/Lione-Torino-Novara-Milano-Verona-Padova-Venezia-Ravenna/Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest);

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, e la relativa *errata-corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443 del 2001 e ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 165, 183, comma 6 e 185, comma 2;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna — ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 — le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa *errata-corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015 – Supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 – avanzamento Programma infrastrutture strategiche – nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'intervento del «Nodo Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) di Verona»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare:

1. l'art. 59, comma 1-*bis*, che prevede che le stazioni appaltanti possano «ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori»;

2. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

3. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

4. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito e ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

5. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

6. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
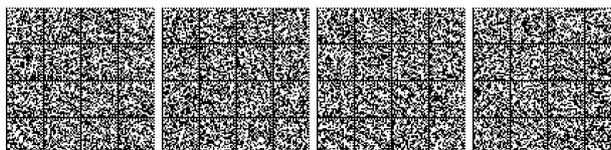
7. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono, rispettivamente, che:

7.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

7.2. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

7.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 2012;

Vista la nota 28 aprile 2020, n. 17415, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia. Tratta Verona-Padova - Nodo AV/AC di Verona Est» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 7 maggio 2020, n. 3334, con la quale il MIT - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - ha fornito precisazioni in merito alla procedura approvativa del progetto preliminare del «Nodo di Verona Est»;

Vista la nota 7 maggio 2020, n. 14412, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) riporta le osservazioni relativamente ai punti all'ordine del giorno della riunione preparatoria del CIPE;

Vista la nota 11 maggio 2020, acquisita con protocollo DIPE 2478 dell'11 maggio 2020, con la quale il MIT - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha trasmesso il quadro economico aggiornato, correggendo i refusi presenti nel quadro economico precedentemente inviato;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico e procedurale:

1. questo Comitato, con le delibere 29 marzo 2006, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 2006, 10 novembre 2014, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 2015, e 1° agosto 2019, n. 61, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 2019, ha approvato progetti o ha assunto altre decisioni concernenti l'infrastruttura «Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova», oltre alle delibere 7 agosto 2017, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 2018 e 24 luglio 2019, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 2020 relative al Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 (CdP-I), sottoscritto tra il MIT e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI S.p.a.);

2. questo Comitato, con la delibera 31 gennaio 2008, n. 10, ha approvato il progetto preliminare dell'intero Nodo AV/AC di Verona, tuttavia la delibera non è stata registrata dalla Corte dei conti che ha ricusato il visto con la deliberazione n. 18 del 13 novembre 2008, in particolare per la mancanza di coperture finanziarie;

3. con l'introduzione della linea ferroviaria Brescia-Verona-Padova tra le opere da realizzare per lotti costruttivi ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il progetto complessivo del Nodo AV/AC di Verona è stato articolato in due progetti funzionali, ossia il progetto del «Nodo di Verona Ovest», che consente l'ingresso/uscita da Verona della Tratta AV/AC Brescia-Verona e il progetto del «Nodo di Verona Est», che consente l'ingresso/uscita da Verona della Tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova, nodi interconnessi e tratte entrambe afferenti alla Linea AV/AC Milano-Venezia;

4. questo Comitato, con la delibera 22 dicembre 2017, n. 84, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 2018, ha approvato il progetto definitivo del primo lotto funzionale Verona-bivio Vicenza della Tratta AV/AC Verona-Padova;

5. questo Comitato, con la delibera 21 novembre 2019, n. 69, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 2020, ha approvato il progetto preliminare del Nodo AV/AC di Verona Ovest nell'ambito del lotto funzionale Brescia Est-Verona della Tratta AV/AC Brescia-Verona della Linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia;

6. è ora sottoposto alla valutazione di questo Comitato il progetto preliminare del Nodo di AV/AC di Verona Est;

7. l'intervento in esame ricade nel Corridoio della rete centrale della TEN-T denominato «Mediterraneo» e si colloca sull'allineamento Tarragona-Barcellona-Perpignan-Marsiglia/Lione-Torino-Novara-Milano-Verona-Padova-Venezia-Ravenna/Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest;

8. il progetto è basato sull'aggiornamento e sull'attualizzazione del progetto preliminare sottoposto a questo Comitato nel 2008 e ha per scopo l'inserimento definitivo dei nuovi binari AV/AC provenienti da Brescia all'interno del Nodo di Verona e il collegamento con i nuovi binari AV/AC della tratta Verona-bivio Vicenza;

9. il progetto ha inizio dal lato ovest alla progressiva chilometrica 143+875 della Linea AV/AC Milano-Venezia e alla progressiva chilometrica 144+881 della linea storica Milano-Venezia, e termina dal lato est alla progressiva chilometrica 150+451 della Linea AV/AC Milano-Venezia e alla progressiva chilometrica 151+353 della linea storica Milano-Venezia;
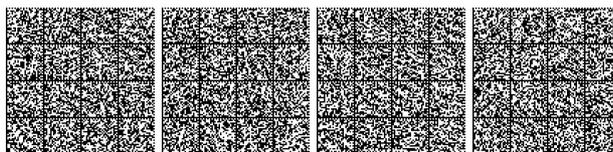
10. i principali interventi ferroviari consistono in:

10.1. tratto di nuova linea AV/AC Milano-Venezia all'interno del Nodo AV/AC di Verona;

10.2. interventi puntuali di modifica di tracciato della linea storica Milano-Venezia e dei collegamenti con la linea Verona-Brennero, strategica in particolare per il trasporto ferroviario da/per Austria e Germania;

10.3. nuovo scalo ferroviario in località Cason e, in particolare, si rende necessario realizzare la bretella di collegamento con il principale scalo merci italiano denominato Quadrante Europa che attualmente avviene passando da Verona P.N. Scalo, con conseguenti problemi di capacità;

10.4. modifica del tracciato dei raccordi che da bivio San Massimo, Quadrante Europa e bivio Santa Lucia si dirigono verso Verona Porta Nuova scalo;

10.5. dismissione dello scalo di Verona Porta Nuova e altri interventi in ambito di stazione Verona Porta Nuova per migliorare l'impianto anche a vantaggio del trasporto ferroviario di passeggeri;

10.6. interventi nell'ambito della stazione di Verona Porta Vescovo, anche con la creazione del modulo a 750 metri e binari di precedenza a 60 km/h;

11. la sede relativa ai nuovi binari è prevista prevalentemente in rilevato e per lo più in affiancamento alla linea storica Milano-Venezia con la realizzazione, in corrispondenza dell'interferenza con le infrastrutture presenti nel territorio attraversato, di opere civili costituite dall'adeguamento di opere esistenti (sottopassi stradali e viabilità afferenti) e da nuove opere, tra cui la più significativa è il nuovo viadotto di attraversamento del fiume Adige, in stretta adiacenza con il ponte ferroviario esistente;

12. con riferimento alle opere civili il progetto preliminare prevede la realizzazione delle seguenti opere d'arte:

12.1. adeguamento del sottovia via Albere sud;

12.2. ampliamento del sottovia contrada Polese;

12.3. prolungamento di quattro sottovia scatolari nel tratto tra il nuovo ponte sull'Adige e la stazione di Porta Vescovo: sottovia Galtarossa Scalo, sottovia Galtarossa, sottovia di via Campo Marzo, sottovia di via Ligabò;

12.4. adeguamento viabilità di via G. Fedrigoni;

12.5. galleria artificiale Porta Nuova, con un ingombro in pianta di circa 160 metri per 24 metri;

12.6. viadotto sul fiume Adige, in adiacenza immediatamente a sud del viadotto esistente;

12.7. sistemazione della stazione di Verona Porta Nuova con la realizzazione di due nuovi marciapiedi lato sud, adeguamento di quelli esistenti modificandone l'ingombro planimetrico, la costruzione di un nuovo sottopasso e il prolungamento di due esistenti nonché la demolizione di alcuni edifici di utilizzo ferroviario;

12.8. realizzazione di alcuni fabbricati tecnologici.

13. in particolare per la scelta del nuovo viadotto sul fiume Adige si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale (CTVIA) con il parere relativo alla valutazione impatto ambientale e alla valutazione ambientale strategica (VIA/VAS) dell'8 febbraio 2005, rilasciato in occasione del precedente *iter* autorizzativo avviato nel 2004, privilegiando una tipologia architettonica analoga al viadotto esistente, che si sviluppa per 230 metri con struttura a cinque campate di luce pari a 29 metri, sostenute da quattro pile in alveo e da due pile-spalle laterali fondate sugli argini;

14. tutte le pile del nuovo ponte sono posizionate «in ombra idraulica» a quelle del viadotto esistente al fine di ridurre l'impatto paesaggistico del nuovo manufatto;

15. la soluzione adottata soddisfa i requisiti prestazionali e quelli ambientali dettati dalla CTVIA ma devono essere ancora ottenute le autorizzazioni specifiche previste dell'autorità competente, in questo caso la Sezione bacino idrografico Adige-Po della Regione del Veneto, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

16. sono in ogni caso necessari ulteriori incontri con la Sezione bacino idrografico Adige-Po della Regione Veneto nelle successive fasi progettuali;

17. il progetto preliminare comprende impianti di trazione elettrica, impianti di illuminazione e forza motrice, impianti di sicurezza e segnalamento, impianti di telecomunicazioni e impianti meccanici;

18. con riferimento alla gestione dei materiali di risulta sono state realizzate indagini ambientali finalizzate alla cantierizzazione analitica dei materiali che saranno movimentati in corso d'opera;

19. lo studio acustico nell'ambito dello studio di impatto ambientale ha richiesto la previsione di opere di mitigazione acustica (barriere antirumore) per un'estensione di 8.309 metri;

20. la realizzazione delle opere è basata su un'organizzazione dei lavori che prevede l'impiego di un cantiere base (uffici, mensa, dormitori per il personale addetto ai lavori), due cantieri operativi che contengono gli impianti principali di supporto alle lavorazioni insieme alle aree di stoccaggio dei materiali, una serie di aree tecniche che fungono da base per la costruzione di singole opere d'arte di particolare rilievo, una serie di aree di stoccaggio per le terre da scavo da caratterizzare e/o reimpiegare nell'ambito dei lavori, un cantiere di armamento ed attrezzaggio tecnologico e un'area di approdo per consentire l'ormeggio dei barconi funzionali alla realizzazione delle pile in alveo per l'allargamento del ponte ferroviario sul fiume Adige;

21. con riferimento agli espropri il progetto determina la necessità di procedere all'espropriazione e all'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di immobili di proprietà privata per complessivi 63.730 mq, mentre i fabbricati da demolire hanno una superficie complessiva di 4.414 mq;

22. il progetto preliminare include lo studio di impatto ambientale e uno specifico studio archeologico;

23. il soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in ragione del periodo transitorio previsto dall'art. 216 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da ultimo con nota 9 ottobre 2017, n. 1673, ha trasmesso il progetto preliminare completo di
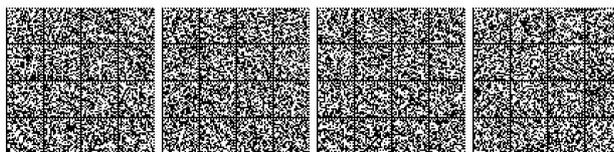
tutta la documentazione necessaria al MIT e conseguentemente si sono sviluppate tutte le successive fasi autorizzative, dalla CTVIA alla Conferenza di servizi;

24. il soggetto aggiudicatore, con nota 12 ottobre 2017, n. 818, ha definitivamente avviato l'*iter* di presentazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), corredata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura VIA/VAS del progetto preliminare attuale, a norma del decreto legislativo n. 163 del 2006;

25. il riferimento al decreto legislativo n. 163 del 2006 è stato, peraltro, condiviso anche dal MATTM, con la comunicazione del 18 ottobre 2017 sulla procedibilità dell'istanza, che conferma che tale progetto è basato sull'aggiornamento e sull'attualizzazione del progetto preliminare del 2004, per il quale era stata avviata la procedura VIA nello stesso anno, approvato dalla CTVIA nel 2005 e sottoposto all' approvazione al CIPE il 31 gennaio 2008;

26. il 19 ottobre 2017 è stato pubblicato sul portale della CTVIA sul sito web del MATTM, l'avviso di avvio del procedimento relativo alla VIA/VAS del progetto preliminare in esame, ai sensi del citato art. 12, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

27. il soggetto aggiudicatore, con nota 3 novembre 2017, n. 863, ha trasmesso al MIT la relazione *ex* art. 168, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, illustrativa delle autorizzazioni necessarie e della lista dei soggetti competenti con le date di ricezione da parte degli stessi soggetti del progetto preliminare, dalla quale si evince che la consegna del progetto preliminare a tutti i soggetti coinvolti si è completata il 20 ottobre 2017;

28. il MIT- Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, con nota del 23 novembre 2017, n. 7052, ha convocato la conferenza di servizi istruttoria per il giorno 11 dicembre 2017;

29. il verbale della conferenza di servizi precisa che:

29.1. l'opera è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche;

29.2. l'opera si configura come prosecuzione del precedente progetto preliminare con modifiche alla seconda e alla terza fase funzionale del Nodo AV/AC di Verona Est, per il quale la procedura di valutazione di impatto ambientale, nonostante il parere positivo della CTVIA in data 8 febbraio 2005, non si è mai perfezionata per la mancata registrazione, da parte della Corte dei conti, della delibera n. 10 del 2008 con la quale era stato approvato il precedente progetto preliminare del 2004;

29.3. che l'opera, in ragione dell'interpretazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fornita dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con delibera n. 924 del 7 settembre 2016, rientra nella procedura autorizzativa del decreto legislativo n. 163 del 2006;

29.4. che l'opera è soggetta a VIA/VAS;

30. la CTVIA del MATTM, in data 11 maggio 2018, ha espresso parere positivo relativamente alla compatibilità ambientale dell'intervento in esame, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni indicate;

31. in particolare, con riferimento al nuovo ponte sul fiume Adige, la prescrizione n. 14 della CTVIA, relativa all'«ambiente idrico – acque superficiali» richiede nelle future fasi progettuali la previsione di uno studio di dettaglio attraverso l'analisi modellistica dei flussi e delle possibili interazioni tra il vecchio e il nuovo ponte al fine di verificare la compatibilità idraulica, mentre la prescrizione n. 35 richiede di approfondire il progetto dell'inserimento architettonico e paesaggistico del nuovo ponte;

32. la Regione del Veneto, con delibera di giunta 4 dicembre 2018, n. 1827, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto preliminare dell'intervento in esame;

33. il MIBACT, con nota del Ministro 22 luglio 2019, n. 20490, ha formulato parere favorevole sul progetto preliminare in esame, con prescrizioni;

34. in particolare, con riferimento al ponte sul fiume Adige, lo stesso MIBACT ha prescritto che:

34.1. la struttura del nuovo viadotto sul fiume Adige nelle successive fasi progettuali – definitiva ed esecutiva – dovrà essere approfondita, avendo cura di esplicitare i dettagli e gli elementi costruttivi;

34.2. dovranno altresì essere preferite scelte formali innovative;

34.3. si dovrà contestualmente garantire, mediante la presentazione di un elaborato di dettaglio nelle successive fasi progettuali, un'adeguata conservazione manutentiva del ponte esistente e dovrà essere individuata una coerente e più opportuna armonizzazione tra il nuovo manufatto architettonico e quello esistente, al fine di valorizzare l'inserimento nell'immediato contesto urbano;

34.4. tutti gli approfondimenti progettuali di cui ai punti precedenti dovranno essere concordati e presentati, per le opportune valutazioni, alle competenti Soprintendenza e Direzione generale del MIBACT;

35. la Regione del Veneto, con la deliberazione di giunta regionale n. 168 del 14 febbraio 2020 ha espresso parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'intervento «Linea AV/AC Milano-Venezia - Tratta Verona-Padova. Nodo AV/AC di Verona Est»;

36. con la medesima delibera la regione ha chiesto che la somma destinata alle «opere compensative» sia garantita nella misura massima prevista dalla specifica normativa di settore, pari al due per cento del costo complessivo dell'intervento, anche al fine di chiarire che verrà fatta, nelle successive fasi progettuali, una adeguata selezione fra tutte le richieste pervenute di opere compensative che superano di molto, ad oggi, il limite di legge prefissato, ma che tuttavia durante la riunione preparatoria del CIPE del 12 maggio è stato indicato che il 2 per cento costituiva un valore massimo «in base all'entità dell'incidenza dell'infrastruttura in costruzione, sull'economia e sul territorio», come indicato dalla Corte dei conti con il rilievo avviso n. 246 del 17 marzo 2020 - prot. DIPE n. 1566 del 18 marzo 2020, e non un livello obiettivo;

37. hanno espresso pareri nell'ambito della conferenza di servizi il Ministero della difesa, la Provincia di Verona, il Comune di Verona, e, tra i gestori delle interferenze, le Acciaierie di Verona, e-distribuzione, AGSM, Terna S.p.a., SNAM Rete Gas;

38. in particolare il Comune di Verona, con la delibera n. 4 del 30 gennaio 2020, ha chiesto – tra l'altro — le seguenti opere compensative:

38.1. realizzazione nell'ambito della dismissione dello scalo merci di Porta Nuova di un parco urbano da destinare a fruibilità pubblica (opera già richiesta precedentemente dal comune con sua delibera n. 68 del 2017);

38.2. realizzazione di un sottopasso del fascio di binari della stazione di Porta Nuova per la parte interessata dalle nuove linee ferroviarie previste dal progetto in esame, prevedendo uno scatolare idoneo alla realizzazione di una carreggiata a due corsie per senso di marcia e pista ciclabile in sede separata, in posizione baricentrica tra via Albere e viale Piave (opera già richiesta precedentemente dal comune con sua delibera n. 68 del 2017, e che non è stata accolta poiché da sola ha un costo superiore al 2 per cento del valore dell'opera);

38.3. riqualifica e messa in sicurezza della stazione di Porta Vescovo;

38.4. realizzazione di una pista ciclabile, in sede separata, lungo tutta la via Basso Acquar fino a raccordarsi con l'itinerario ciclo-pedonale presente al ponte San Francesco;

39. il Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP), nell'adunanza del 27 settembre 2018, ha espresso il proprio parere n. 70 del 2017 sul progetto all'esame, rilasciato in applicazione di quanto disposto dagli articoli 164 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006, in forza dell'art. 216, commi 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

40. il CSLP conclude il parere stabilendo «che il progetto preliminare relativo al» Nodo AV/AC di Verona Est «debba essere rivisto, modificato e integrato nello sviluppo progettuale» successivo «previsto dalla normativa vigente, e comunque prima dell'avvio delle procedure per la scelta del contraente, sulla base delle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di cui ai "considerato" che precedono»;

41. con riferimento al nuovo ponte sul fiume Adige, il CSLP, pur avendo comunque ritenuto possibile «la soluzione per il nuovo ponte» che «dovesse prevedere pile in alveo», ritiene opportuno che in questa fase della progettazione sia esaminata anche una soluzione che non preveda pile in alveo, sviluppando una valutazione tecnico-economica comparativa che tenga conto dei costi relativi alla realizzazione di eventuali pile in alveo e le opere di difesa idraulica che ne derivano, oltre ai costi della messa in sicurezza del ponte esistente;

42. a seguito delle indicazioni del CSLP, RFI S.p.a. ha analizzato un'alternativa al ponte «in ombra idraulica» consistente in un ponte strallato che scavalca completamente il fiume Adige, con campata centrale maggiore di 240 metri;

43. RFI S.p.a. ha tuttavia dimostrato che tale ultima ipotesi:

43.1. determinerebbe un incremento di costo di circa 37 milioni di euro;

43.2. risulterebbe profondamente differente nella vista di prospetto dal ponte esistente, contravvenendo alle disposizioni del MIBACT;

43.3. richiederebbe un'importante modifica del tracciato ferroviario con maggiore ingombro dell'infrastruttura e all'interno della città di Verona;

43.4. incrementerebbe le aree da espropriare, e maggiori interferenze con le costruzioni esistenti;

43.5. sarebbe di difficile inserimento nel contesto urbano esistente;

44. RFI S.p.a., pertanto, avendo svolto gli approfondimenti richiesti dal CSLP e avendo dimostrato che la soluzione «con pile in alveo» risulta essere la soluzione migliore, ha deciso di dare preferenza, nelle successive fasi progettuali, alla scelta progettuale iniziale valutata anche da MATTM e MIBACT e in Conferenza di servizi, i cui risultati saranno illustrati, come richiesto dalla CTVIA e dal medesimo CSLP, all'autorità competente per l'acquisizione della necessaria deroga prevista dalle norme in merito alla distanza minima tra le pile in alveo;

45. il MIT ha confermato la soluzione progettuale prevista nel progetto preliminare presentato, analoga a quella già approvata nel 2008, e cioè quella di un ponte «in ombra idraulica» rispetto al ponte esistente e «con pile in alveo»;

46. con riferimento alle interferenze il progetto preliminare ha individuato le interferenze già note e prevedibili dell'opera ferroviaria con i sottoservizi esistenti, confermate dai soggetti gestori (Acciaierie di Verona, Terna S.p.a., e-distribuzione, AGSM e SNAM), in accordo con i quali sono state ipotizzate le soluzioni per il superamento delle medesime;

47. il MIT ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli enti istituzionali e proposto le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare e da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;

sotto l'aspetto attuativo:

1. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, è individuato nella società RFI S.p.a.;

2. il CUP indicato per l'intervento è J41E91000000009, CUP che peraltro si riferisce all'intera «tratta AV/AC Verona-Padova», risultando così unico per entrambi gli interventi «tratta AV/AC Verona-Padova - primo lotto funzionale Verona-bivio Vicenza», di cui alla delibera n. 84 del 2017, e «Nodo AV/AC di Verona Est», di cui alla presente delibera;

3. il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento allegato alla documentazione istruttoria, trattandosi di un progetto preliminare, è limitato alla sola fase di esecuzione e riporta anche la durata delle singole sotto-fasi. In particolare sono previsti 1.183 giorni naturali e consecutivi (pari a circa tre anni e tre mesi) per la durata dei lavori, di cui centoventi giorni naturali e consecutivi per le attività propedeutiche e 1.063 giorni naturali e consecutivi per le attività di costruzione;

4. la situazione di riferimento per l'inizio dell'opera prevede, fra i principali, la realizzazione dei seguenti interventi:

4.1. ingresso della nuova linea AV/AC Milano-Venezia;

4.2. ricollocazione linea storica Milano-Venezia;

4.3. realizzazione della linea indipendente merci (interconnessione merci *AV)*;

4.4. realizzazione del raccordo tra la linea indipendente merci e Verona Porta Nuova;

sotto l'aspetto finanziario:

1. il costo stimato del progetto preliminare del Nodo AV/AC di Verona Est è pari a circa 379,96 milioni di euro, di cui circa 228,77 milioni di euro per le lavorazioni, 3,49 milioni di euro per oneri per la sicurezza e circa 147,70 milioni di euro per le somme a disposizione;

2. il costo stimato per l'accoglimento delle prescrizioni, scaturito dalla disamina dei pareri operata dal MIT, è pari a 2,83 milioni di euro, cui si aggiungono 0,04 milioni di euro per i relativi oneri per la sicurezza;

3. il costo stimato per le opere e le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale dell'intervento, inizialmente stimato pari a 6,00 milioni di euro, è aumentato a causa delle richieste avanzate in conferenza di servizi, richieste valutate tuttavia di costo superiore al limite di legge, e pertanto l'incremento è stato limitato, portando il totale a circa 7,45 milioni di euro, importo pari a circa l'1,96 per cento del limite di spesa dell'intervento, inferiore al limite di spesa del due per cento previsto per legge;

4. il costo complessivo dell'intervento è tuttavia rimasto invariato in quanto gli incrementi dovuti all'accoglimento delle prescrizioni (+2,87 milioni di euro) e all'aumento del costo per le opere e le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale (+1,45 milioni di euro) è stato compensato da equivalente riduzione dell'importo per imprevisti;

5. l'articolazione del costo dell'intervento prima e dopo la conferenza di servizi è la seguente:

Tabella 1 (importi in milioni di euro)

Voce	Importo *ante iter* autorizzativo	Importo *post iter* autorizzativo	Differenza
Opere civili	165,18	165,18	0,00
Sovrastruttura ferroviaria	23,94	23,94	0,00
Impianti tecnologici	39,65	39,65	0,00
Prescrizioni di enti e amministrazioni in Conferenza di servizi		2,83	2,83
Sub-totale lavorazioni	228,77	231,60	2,83
Oneri per la sicurezza	3,49	3,53	0,04
Progettazione	11,28	11,28	0,00
Opere di ristoro socio-ambientali	6,00	7,45	1,45
Contributi di legge, inclusa Inarcassa e CTVIA	1,29	1,29	0,00
Direzione lavori	14,09	14,09	0,00
Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera	5,00	5,00	0,00
Acquisizione aree	68,69	68,69	0,00
Imprevisti	34,00	29,68	-4,32
Spese generali del committente	7,35	7,35	0,00
Sub-totale somme a disposizione	147,70	144,83	-2,87
TOTALE	379,96	379,96	0,00

5. la definizione compiuta delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale è stata rinviata alla fase della progettazione definitiva, fermo restando il limite di spesa individuato di circa 7,45 milioni di euro;

6. la copertura finanziaria dell'intervento è prevista a carico delle risorse del CdP-I tra MIT e RFI S.p.a., dove, nel progetto di investimento ID03612A «Linea AV/AC Verona-Padova: Verona-bivio Vicenza (primo lotto funzionale)», è riportato il sotto-progetto indipendente denominato «Nodo AV/AC di Verona Est», con il costo arrotondato di 380 milioni di euro, interamente finanziati;

7. con riferimento all'intera Linea AV/AC Verona-Padova l'Aggiornamento 2018-2019 del CdP-I tra MIT e RFI S.p.a., sul quale questo Comitato si è espresso con la sopra richiamata delibera n. 37 del 2019, nella tabella B Investimenti realizzati per lotti costruttivi - Direttrice trasversale, riporta i seguenti dati:

Tabella 2 (milioni di euro)

Linea AV/AC Verona-Padova	Costo	Disponibilità	Fabbisogno
1° lotto funzionale Verona-bivio Vicenza, di cui:	3.093,00	1.364,00	1.729,00
1° lotto costruttivo	984,00	984,00	0,00
2° lotto costruttivo	1.729,00	0,00	1.729,00
Nodo AV/AC di Verona Est	380,00	380,00	0,00
2° lotto funzionale Attraversamento Vicenza, di cui:	805,00	150,00	655,00
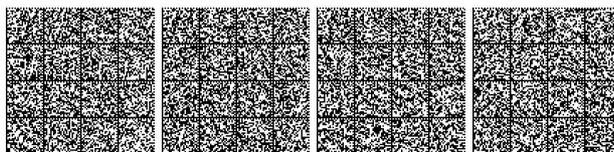
1° lotto costruttivo	150,00	150,00	0,00
2° lotto costruttivo	655,00	0,00	655,00
3° lotto funzionale Vicenza-Padova	1.316,00	0,00	1.316,00
Totale dei 3 lotti funzionali	5.214,00	1.514,00	3.700,00

Considerato che il costo indicato pari a 380 milioni di euro per il «Nodo AV/AC di Verona Est» è un importo arrotondato essendo previsto quale limite di spesa il valore di circa 379,96 milioni di euro;

Considerato che il CUP indicato nella relazione istruttoria per l'intervento (CUP J41E91000000009) è relativo all'intervento complessivo «Linea AV/AC Milano-Venezia: Tratta Verona-Padova - primo lotto funzionale Verona-bivio Vicenza»;

Considerato che il suddetto CUP è unico per entrambi gli interventi «Linea AV/AC Milano-Venezia. Tratta Verona-Padova - primo lotto funzionale "Verona-bivio Vicenza" e "Nodo AV/AC di Verona Est"»;

Considerato che, pur trattandosi di due fasi funzionali del progetto di investimento unitario relativo alla Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Verona-Padova, i singoli interventi hanno modalità di affidamento diverse, quadri economi distinti, e fasi realizzative non coincidenti e che, secondo le sopra citate leggi 17 maggio 1999, n. 144, e 16 gennaio 2003, n. 3, è necessario distinguere i CUP di due interventi con caratteristiche differenti;

Considerato che l'infrastruttura di cui sopra è ricompresa nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione del Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Considerato che con la delibera 7 agosto 2017, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 2018, questo Comitato ha espresso parere sullo schema di CdP-I tra il MIT e RFI S.p.a. e che, nella «tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi» del «Corridoio Mediterraneo», il medesimo CdP-I include l'intervento «Linea AV/AC Verona-Padova: primo lotto funzionale "Verona-bivio Vicenza"» articolato nei due lotti costruttivi e nel Nodo AV/AC di Verona Est, con un costo complessivo di 3.093 milioni di euro, e con copertura finanziaria complessiva di 1.364 milioni di euro;

Considerato che il suddetto CdP-I è stato approvato con «decreto interministeriale MIT/MEF» del 7 marzo 2019, n. 87, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2019 con il n. 1-1078;

Considerato che, con la delibera 24 luglio 2019, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 2020, questo Comitato ha espresso parere sull'Aggiornamento 2018 e 2019 del CdP-I tra il MIT e RFI S.p.a. e che, nella «tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi» del «Corridoio Mediterraneo», il medesimo CdP-I include l'intervento «Linea AV/AC Verona-Padova: primo lotto funzionale Verona-bivio Vicenza» articolato nei due lotti costruttivi e nel Nodo AV/AC di Verona Est, con un costo complessivo di 3.093 milioni di euro, e con copertura finanziaria complessiva di 1.364 milioni di euro;

Considerato che il suddetto Aggiornamento 2018-2019 del CdP-I riporta il costo arrotondato dell'intervento, indicando il costo di 380 milioni di euro anziché l'importo di circa 379,96 milioni di euro riportato nei documenti della presente istruttoria;

Considerato che il procedimento per la richiesta della VIA/VAS e il conseguente parere favorevole della CT-VIA ottenuto l'11 maggio 2018, n. 2722, è stato avviato in applicazione della disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in considerazione del fatto che la domanda del proponente RFI S.p.a., inviata al MATTM da parte di RFI S.p.a. in data 12 ottobre 2017, risulta inerente l'aggiornamento e l'attualizzazione del precedente progetto preliminare del medesimo «Nodo AV/AC di Verona Est» già valutato dal 2004 dalla CTVIA;

Preso atto che il MIT, il MATTM, il MIBACT, la CTVIA, il CSLP, la Regione Veneto, le altre amministrazioni coinvolte anche nella Conferenza di servizi, e RFI S.p.a., hanno utilizzato, per l'esame e la valutazione del progetto preliminare del Nodo AV/AC di Verona Est, la procedura di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto con il progetto preliminare in esame è stata dalle Amministrazioni competenti considerata la prosecuzione con modifiche del precedente progetto preliminare, la cui procedura VIA/VAS era stata avviata già nel 2004 e presentato al CIPE nel 2008 (il cui *iter* non si è però perfezionato) e, pertanto, risulta applicabile quanto disposto dall'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in materia di «disposizioni transitorie»;

Considerato che risulta ottemperata la prescrizione di cui al punto 2.3 della delibera n. 69 del 2019 in merito alla presentazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a questo Comitato della proposta di approvazione del progetto preliminare della parte rimanente del Nodo AV/AC di Verona Est, entro il 31 dicembre 2020;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della citata delibera n. 82 del 2018);

Vista la nota protocollo n. 2578 del 14 maggio 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.
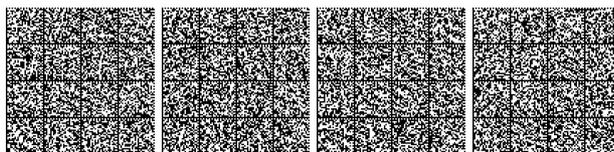
1. Approvazione del Progetto preliminare

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare della «Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia. Tratta Verona-Padova. Nodo AV/AC di Verona Est».

1.2 È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa sulla localizzazione dell'opera.

1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, l'importo di circa 379,96 milioni di euro (al netto di *IVA)*, come riportato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'opera di cui al punto 1.1, comprensivo del limite di spesa delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, pari a circa 7,45 milioni di euro. Eventuali modifiche all'elenco e al costo complessivo delle opere e misure compensative saranno meglio definite e valutate nelle successive fasi progettuali in modo ragionevole e in base all'entità dell'incidenza dell'infrastruttura in costruzione, sull'economia e sul territorio, anche in merito a quanto previsto al successivo punto 1.5, fermo restando che il valore delle opere e misure compensative non potrà comunque eccedere il limite massimo del 2 per cento del costo dell'opera.

1.4 La copertura finanziaria del progetto preliminare di cui al punto 1.1 è assicurata dalle risorse del Contratto di programma - parte Investimenti 2017-2021 sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.a., dove, nel progetto di investimento codice ID0362A «Linea AV/AC Verona-Padova: Verona-bivio Vicenza (1° lotto funzionale)», è riportato il sotto-progetto «Nodo AV/AC di Verona Est» con il costo arrotondato di 380 milioni di euro, interamente finanziato. Tale importo andrà modificato nella successiva fase di aggiornamento del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 con il limite di spesa di circa 379,96 milioni di euro previsto al precedente punto 1.3.

1.5 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del medesimo Allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette prescrizioni e raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Altre disposizioni.

2.1 Con il progetto definitivo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dare evidenza delle opere compensative individuate per ridurre l'impatto ambientale, territoriale e sociale correlate alla funzionalità dell'opera il cui limite di spesa, fissato ora in circa 7,45 milioni di euro, non potrà comunque eccedere il 2 per cento del costo dell'opera.

2.2 RFI S.p.a., per tutte le fasi successive all'approvazione del progetto preliminare, dovrà richiedere e aprire uno specifico CUP per la «Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Milano-Venezia - Tratta Verona-Padova - Nodo AV/AC di Verona Est», da richiamare, ai sensi della delibera n. 24 del 2004, in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento, aggiornando di conseguenza la relativa Banca dati per le amministrazioni pubbliche (BDAP).

2.3 Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiederà a RFI S.p.a. di valutare l'applicazione di eventuali penali relative ai ritardi maturati nel corso della procedura.

2.4 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto in esame, dovrà essere stipulato apposito Protocollo di legalità tra la Prefettura territorialmente competente e l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa vigente.

3. Disposizioni finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2 Il suddetto Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

3.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, altresì, a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

Roma, 14 maggio 2020

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1183

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).

LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ MILANO-VENEZIA.
TRATTA VERONA-PADOVA.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE
DEL NODO AV/AC DI VERONA EST.
CUP (J41E91000000009)

PARTE PRIMA - Prescrizioni

Prescrizioni nella fase di progettazione definitiva

Prescrizioni relative alle fasi successive alla progettazione definitiva
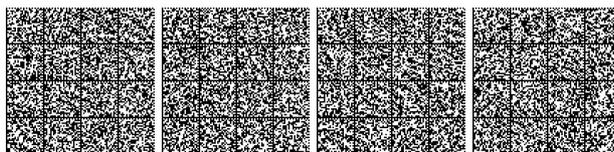
PARTE SECONDA – Raccomandazioni

PARTE PRIMA PRESCRIZIONI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatore/impresa appaltatrice, nella fase di progettazione definitiva, dovrà:

1. redigere, in accordo e sotto la supervisione di Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPA Veneto), il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) secondo la normativa vigente (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (CTVA), Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 2 – A.002; Regione Veneto, Delibera di Giunta regionale (DGR) 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 2 – D.005; Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 1 – E.002; Comune di Verona, Delibera di Consiglio n. 4/2020, n. d.1 – F.024);

2. definire con maggior dettaglio i limiti dell'area vasta e dell'area di influenza potenziale dell'opera, mettendo in relazione, anche attraverso opportuna cartografia, le fasce d'influenza del progetto con le aree «Natura 2000» potenzialmente interferite (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 3 – A.004);

3. sviluppare una valutazione di incidenza appropriata nella quale vengano tenuti in considerazione i siti «Natura 2000» presenti in un buffer di 5 km dall'infrastruttura in progetto, nonché tutti gli accorgimenti da adottare in fase di realizzazione al fine di evitare impatti negativi sull'ambiente, redigendo:

i progetti delle opere di ripristino ambientale da realizzarsi al termine delle attività di cantiere, con relativa cartografia e verifica della compatibilità degli interventi con le misure di conservazione dei siti;

l'analisi dei potenziali effetti cumulativi del progetto con altre opere che potrebbero interferire sui siti protetti;

la verifica della presenza di *habitat* e specie di interesse comunitario e/o prioritari e i possibili effetti sulle stesse, con specifico riferimento alla ricaduta delle polveri di cantiere;

la Carta degli *habitat*;

i progetti di mitigazione ambientale in base alle sensibilità riscontrate nell'analisi degli effetti sinergici e cumulativi durante la fase di cantiere;

un approfondimento specifico sugli accorgimenti da attuare durante la fase di cantiere al fine di evitare eventuali sversamenti che possano dare origine a fenomeni di inquinamento o intorbidimento delle acque, con conseguenze sulle specie presenti;

la verifica della presenza di specie nidificanti nei pressi delle aree di cantiere al fine di evitare possibili interferenze con la nidificazione, ricercandone la presenza e la distribuzione in un intorno significativo per definire eventuali misure di mitigazione;

i progetti di implementazione e deframmentazione della connettività ecologica da attuare anche nell'area vasta. (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 5 – A.005; Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 7 – E.008; Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 9 – E.010; Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 10 – E.011; Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 11 – E.012);

4. individuare, d'intesa con gli enti territoriali, le opere compensative di cui sia stata verificata la fattibilità tecnica, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla normativa vigente, sviluppando adeguati interventi d'inserimento paesaggistico delle opere d'arte principali e secondarie dell'infrastruttura, nonché della viabilità locale eventualmente interessata, ponendo particolare attenzione alla qualità architettonica dei manufatti, comprese le barriere acustiche, le aree tecniche, ecc. (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 6 – A.001; A.006; A.007; Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 2 – D.005; Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. a.3 – F.007; Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. a.4 – F.008; Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. a.7 – F.013; Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. a.9 – F.015; Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. a.10 – F.016; Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. a.11 – F.017; Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. d.1 – F.024; Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. e.2 – F.026; Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. e.4 – F.028);

5. laddove, nella successiva fase progettuale, dagli approfondimenti sui materiali di risulta da movimentare e sulle modalità di gestione degli stessi, emerga la possibilità di prevedere una gestione delle terre mediante riutilizzo in sito o gestione in qualità di sottoprodotti, in luogo della prevista gestione come rifiuto, redigere il Piano di utilizzo terre (PUT) ai sensi della normativa vigente. L'eventuale PUT dovrà contenere, in modo dettagliato: *a)* la descrizione di tutti i siti di produzione, di deposito intermedio e finale, compresi i percorsi di trasporto, corredati da apposita cartografia; *b)* l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione; *c)* le quantità di sottoprodotto movimentato, definite per *work breakdown structure* (WBS), con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie, nei diversi depositi definitivi di cui dovrà essere riportata la capienza (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 7; n. 8 – A.008; A.009; A.010; C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.016);

6. trasmettere tutte le approvazioni e le autorizzazioni relative agli impianti di trattamento rifiuti e alle cave di prestito e, in caso di gestione delle terre in qualità di sottoprodotti, redigere un PUT che contenga i progetti e le autorizzazioni degli interventi di ripristino ambientale delle cave e dei siti di deposito definitivo (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 9 – A.011; Consiglio superiore dei lavori pubblici (C.S.LL.PP)., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.016);

7. prevedere l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di tutti gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare le emissioni nocive (gas di combustione, polveri, rumori, etc.), disponibili sul mercato durante l'esecuzione dei lavori (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 10 – A.012);

8. specificare il calcolo dei fattori di emissione al secondo per gli ossidi di azoto (NOX) e il PM10 e la potenziale attribuzione a sorgenti puntuali e/o lineari (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 12 – A.014);

9. redigere i progetti delle misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell'«invarianza idraulica», in accordo con quanto previsto dalla DGRV 2948 del 06/10/2009 - Allegato A (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 13 – A.015);

10. ampliare la rete di misura delle quote piezometriche a un numero più ampio possibile di pozzi presenti nell'area interessata, estendendola almeno per un arco temporale di un intero anno idrologico al fine di avere una miglior conoscenza del comportamento dell'acquifero in condizioni sia di piena che di magra (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 16 – A.018; vedere anche C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.004; Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A – D.001);

11. fornire una mappa e le relative schede con la localizzazione e la descrizione dei pozzi per l'approvvigionamento delle acque a uso industriale (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 17 – A.019);

12. approfondire lo studio idrogeologico, utilizzando un modello numerico attendibile, al fine di caratterizzare l'acquifero interessato e di valutare l'assetto della falda a seguito dell'interferenza dovuta alle lavorazioni, con particolare riferimento all'attingimento idropotabile del pozzo denominato Basso Acquar e di tutti quelli utilizzati durante i lavori (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 18 – A.020; vedere anche C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.004; Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A – D.001);

13. definire dettagliatamente le modalità operative e le procedure di emergenza per la messa in sicurezza della falda nel caso di sversamenti accidentali (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 19 – A.021);

14. dettagliare i progetti e le modalità operative relative alla realizzazione dei pali profondi di fondazione descrivendo anche gli interventi da adottare in caso di rischio ambientale per le componenti interessate (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 20 – A.022);

15. definire e dettagliare, attraverso schede tecniche dedicate, le caratteristiche degli additivi utilizzati per le operazioni di perforazione all'interno del Progetto ambientale della cantierizzazione (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 21 – A.023);

16. rielaborare le valutazioni relative alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2009 (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 22 – A.024);

17. approfondire le caratteristiche sismologiche delle aree interessate dal progetto, in considerazione della pericolosità sismica dell'area e della presenza nel sottosuolo di strutture tettoniche attive o con indizi di attività neotettonica recente e della vicinanza alla sorgente sismogenica individuale ITIS 104 – Romanengo (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 24 – A.026);
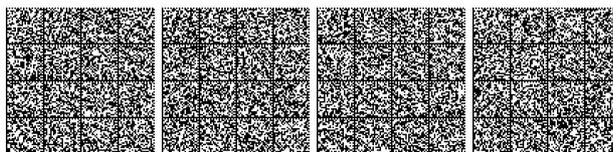
18. dettagliare lo studio sulle componenti vegetazione, flora e fauna, tenendo conto che il territorio interessato dal progetto presenta diverse aree sensibili quali il Parco dell'Adige e il corridoio ecologico del fiume (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 25 – A.027);

19. evidenziare le matrici di impatto, sia qualitative sia quantitative, utilizzate per le valutazioni di impatto sulle componenti e i criteri di come vengano attribuiti i livelli di significatività, con particolare riferimento alla fauna e all'ecosistema fluviale (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 27 – A.029);

20. prevedere, per la componente avifauna, come misura mitigativa la calendarizzazione delle lavorazioni in periodi non coincidenti con quelli della riproduzione (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 28 – A.030);

21. dettagliare idonei interventi di contenimento di specie esotiche e invasive (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 29 – A.031);

22. rivedere lo studio acustico tenendo conto delle condizioni di concorsualità sulla base di quanto previsto dalla «Nota tecnica ISPRA in merito alle problematiche dei progetti di infrastrutture di trasporto lineari soggetti a VIA relativamente alla presa in considerazione degli aspetti connessi alla concorsualità con altre infrastrutture di trasporto», oltre a tenere conto, ove applicabili, delle indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto del Ministro dell' ambiente 29 novembre 2000, e successive modificazioni (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 30 - A.032; Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. b.4 – F.022);

23. fornire maggior dettaglio relativamente alla valutazione dei campi elettromagnetici prodotti dalla linea di trazione 3kV in corrente continua (c.c.) durante la fase di esercizio, facendo riferimento, in assenza di una normativa nazionale, a quella internazionale attualmente vigente (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 30 – A.033);

24. integrare la documentazione progettuale con fotosimulazioni relative all'inserimento delle singole opere nel paesaggio, identificando alcuni punti di vista (statici e dinamici) dai quali si percepisca l'intera opera, in particolare per quanto riguarda: *a)* le opere d'arte previste nel progetto; *b)* le aree di cantiere e le mitigazioni paesaggistiche previste; *c)* gli elettrodotti presenti nel territorio e/o previsti; *d)* nuovi sottopassi; *e)* adeguamento e/o prolungamento di opere o sottopassi esistenti; *f)* posto di manutenzione alta velocità (AV) (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 34 – A.036);

25. definire una Carta dell'intervisibilità su tutto il tracciato dell'opera (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 36 – A.038);

26. far precedere tutte le attività che prevedano manomissione del suolo e siano in corrispondenza e prossimità di tutte le zone ritenute a maggior rischio archeologico da una serie di saggi di scavo stratigrafici in numero, dimensioni e posizione utili ad assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, stabiliti di concerto con il funzionario archeologo competente per territorio. In caso di esito positivo delle suddette verifiche, svolgere gli eventuali ulteriori approfondimenti da eseguirsi nelle successive fasi progettuali, compresi anche sondaggi e/o prospezioni nell'alveo del fiume Adige, in corrispondenza dei plinti del nuovo viadotto. Le indagini archeologiche dovranno inoltre essere eseguite da parte di archeologi professionisti qualificati nel settore in base alla vigente normativa (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 9-*bis*), sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri per la stessa (MiBACT, Parere prot. n. 20490 del 22 luglio 2019, n. 1 – B.001);

27. consegnare alla competente Soprintendenza tutta la documentazione, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico, redatta secondo quanto indicato dalle prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, scaricabili presso il sito istituzionale dell'Ente coinvolto (MiBACT, Parere prot. n. 20490 del 22 luglio 2019, n. 2 – B.002);

28. comunicare tempestivamente alla Soprintendenza qualsiasi variante che comporti modifica degli interventi per i quali sia stato già formulato il relativo parere di competenza, al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Adottare, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le misure di tutela necessarie relativamente a singoli ritrovamenti in corso d'opera e al loro contesto, non prevedibili allo stato dell'arte (MiBACT, Parere prot. n. 20490 del 22 luglio 2019, n. 3 – B.003);

29. garantire, nelle successive fasi progettuali di tutte le opere d'arte previste, il minor impatto percettivo e assicurare la massima integrazione delle stesse rispetto agli ambiti di particolare valore paesaggistico-ambientale, al fine di non alterare gli equilibri morfologici caratterizzanti il contesto urbano interessato (MiBACT, Parere prot. n. 20490 del 22 luglio 2019, n. 4 – B.004);

30. definire, nelle successive fasi progettuali, la struttura del nuovo viadotto sul fiume Adige, a partire dalla soluzione condivisa preliminarmente con la Direzione generale del MiBACT - trasmessa con nota RFI-DIN-DIPAV.PTA0011\P\2018\0000077 del 20.07.2018 - fermi restando gli esiti dello studio idraulico sperimentale basato sul modello fisico, avendo cura di esplicitarne i dettagli costruttivi e gli elementi costitutivi, differenziando le parti a valenza strutturale da quelle eventualmente di tamponamento, riducendo quanto più possibile queste ultime, in modo da garantire la massima intervisibilità del ponte esistente. Prediligere scelte formali innovative, tali da assicurare la migliore qualità architettonica per una corretta e sostenibile ridefinizione del paesaggio urbano e della sua nuova percezione. Concordare e presentare, per le opportune valutazioni, tutti gli approfondimenti progettuali sopra specificati, alla competente Soprintendenza a alla Direzione generale. Contestualmente, verificare con il Comune di Verona la possibilità di un collegamento tra Viale Piave e Via Basso Acquar alternativo a Via Fedrigoni, al fine di preservare il Centro sportivo Consolini (MiBACT, Parere prot. n. 20490 del 22 luglio 2019, n. 5 – B.005; CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 35 – A.037; Comune di Verona, Delibera di Consiglio n. 4/2020, n. a.12 – F.018; C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.009);

31. individuare, nelle successive fasi progettuali, una coerente e più opportuna armonizzazione tra il nuovo manufatto architettonico e quello esistente, al fine di valorizzarne l'inserimento nell'immediato contesto urbano. Si dovrà contestualmente garantire, mediante la presentazione di un elaborato di dettaglio nelle successive fasi progettuali, un'adeguata conservazione manutentiva del ponte esistente, da concordare con la Soprintendenza competente (MiBACT, Parere prot. n. 20490 del 22 luglio 2019, n. 6 – B.006; CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 35 – A.037);

32. rispettare le prescrizioni di cui all'art. 10 delle Norme tecniche del Piano d'area Quadrante Europa (Regione Veneto, Parere del Comitato tecnico n. 63 del 30 novembre 2017, allegato a nota prot. 513877 del 7 dicembre 2017 – C.001);

33. studiare nel dettaglio, nelle successive fasi progettuali, le fasi realizzative delle opere strutturali della nuova linea previste su via Basso Acquar, al fine di non limitare la portata veicolare, il livello di servizio e la funzionalità della viabilità (Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. a.6 – F.012);

34. realizzare il rifacimento dell'accesso lato Stazione Porta Vescovo, con una gradazione della scalinata ed opportune opere in modo tale da consentirne l'accesso ai disabili (Comune di Verona, delibera di Consiglio n. 4/2020, n. a.8 – F.014);

35. effettuare una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto infrastrutture. Inviare una copia del Verbale di constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, anche al Comando militare Esercito competente per territorio (Min. Difesa Mo.Tra., nota prot. n. 0012421 del 15 febbraio 2018, n. 3 – G.003);

36. rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m (60 m nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60kV (Min. Difesa Mo.Tra., nota prot. n. 0012421 del 15 febbraio 2018, prescrizione n. 4 – G.004);

37. osservare quanto disposto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m (Min. Difesa Mo.Tra., nota prot. n. 0012421 del 15 febbraio 2018, prescrizione n. 5 – G.005);

38. osservare il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare e, laddove, nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione, vengano apportate varianti che possano interferire con i beni dell'Amministrazione Difesa, sottoporre i relativi progetti all'Amministrazione Difesa medesima e al Comando militare esercito competente per territorio, per tutti gli incombenti di legge (Min. Difesa Mo.Tra., nota prot. n. 0012421 del 15 febbraio 2018, prescrizione n. 6 – G.006);
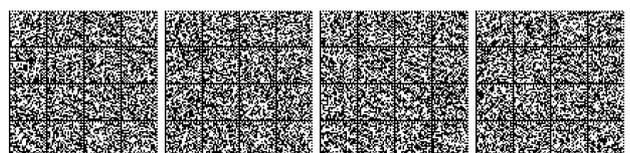
39. risolvere le interferenze con Acciaierie di Verona S.p.a., come segue:

considerare, negli interventi di adeguamento e allungamento dei sottopassi presenti nell'area di proprietà di Acciaierie di Verona S.p.a., anche il sottopasso esistente al chilometro 148+075 (Acciaierie di Verona S.p.a., nota prot. n. ADV143 del 6 dicembre 2017, n. 1 – I.001);

modificare il progetto di allungamento del sottovia Galtarossa Scalo – progressiva chilometrica (p.k.) 148+002, al fine di poter garantire il transito in uscita dei mezzi lato sud mantenendo gli attuali raggi di curvatura che rispettano il limite di proprietà di Acciaierie di Verona (Acciaierie di Verona S.p.a., nota prot. n. ADV143 del 6 dicembre 2017, n. 2 – I.002);

prevedere la realizzazione di un idoneo muro di sostegno a supporto del rilevato ferroviario anche al chilometro 148+232 e al chilometro 148+537 (Acciaierie di Verona S.p.a., nota prot. n. ADV143 del 6 dicembre 2017, prescrizione n. 3 – I.003);

salvaguardare il manufatto alla p.k. 148+381 e/o modificarlo mantenendone la funzionalità (Acciaierie di Verona S.p.a., nota prot. n. ADV143 del 6 dicembre 2017, n. 4 – I.004);

tenere conto dell'interferenza tra le fondazioni del muro di sostegno nella tratta dal km 148+75 al km 148+232 con la tubazione interrata del gasdotto di proprietà della Sol S.p.a. che alimenta lo stabilimento di Acciaierie di Verona con fornitura di ossigeno gassoso, segnalando la stessa interferenza alla Sol S.p.a. nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente (Acciaierie di Verona S.p.a., nota prot. n. ADV143 del 6 dicembre 2017, n. 5 – I.005);

tenere conto dell'interferenza tra le fondazioni del muro di sostegno nella tratta e la cabina elettrica di emergenza (Acciaierie di Verona S.p.a., nota prot. n. ADV143 del 6 dicembre 2017, n. 6 – I.006);

adottare una pianificazione delle attività di realizzazione delle opere infrastrutturali ferroviarie nelle aree di proprietà di Acciaierie di Verona, in modo tale da minimizzare l'impatto del cantiere sulla normale operatività dello stabilimento; in particolare, pianificare gli allungamenti dei sottopassi in modo da minimizzare al massimo le tempistiche di intervento e, soprattutto per ragioni di sicurezza e di continuità produttiva dello stabilimento, garantire sempre la possibilità di transito di persone e mezzi pesanti dall'area industriale, posta a nord della Linea ferroviaria Milano-Venezia, a quella logistica e industriale, posta a sud della Linea ferroviaria Milano-Venezia, e viceversa (Acciaierie di Verona S.p.a., nota prot. n. ADV143 del 6 dicembre 2017, n. 7 – I.007);

40. procedere alla progettazione delle risoluzioni delle interferenze riscontrate mediante il coinvolgimento degli Enti gestori dei servizi (E-Distribuzione S.p.a., nota prot. n. 0734279 del 12 dicembre 2017 – J.001; AGSM Verona S.p.a., nota prot. n. 2017_F_150 del 20 dicembre 2017 – K.001; Snam Rete Gas S.p.a., DI-NOR/LAV/Lov. Prot. 1568 NOR/VER/1767 del 7 dicembre 2017 – K.002);

40-*bis*. corredare il progetto definitivo di uno studio idraulico sperimentale basato su un modello fisico (anche tenendo conto delle opere provvisionali) ai fini dell'ottenimento della deroga da parte dell'autorità competente, relativamente alla luce netta minima tra pile in alveo prevista dalle NTC 2018 (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 11 – A.016; C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.006; si veda anche C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.009);

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE FASI SUCCESSIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

41. Descrivere in modo dettagliato tutti gli accorgimenti e le mitigazioni che devono essere adottati durante la fase di cantiere al fine di contenere gli impatti sulle componenti ambientali tenendo conto che l'opera è inserita nell'ambito urbano della città di Verona (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 3 – A.003);

42. in considerazione del fatto che i lavori saranno eseguiti in massima parte all'interno del tessuto urbano, interessato da flussi di traffico elevati, prendere in considerazione, nella fase di modellazione, anche le emissioni di inquinanti e di polveri generate durante le attività di preparazione delle aree di cantiere (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 11 – A.013);

43. trasmettere le istanze di concessione e i progetti relativi agli attraversamenti dei corsi d'acqua illustrando le modalità di realizzazione delle opere durante le fasi di cantiere e le sistemazioni previste a fine lavori per ognuno di essi (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 15 – A.017);

44. in relazione alle modalità di smaltimento delle acque, sia in fase di cantiere che di esercizio, individuare tutti i punti finali di recapito delle stesse, integrando la rete di monitoraggio con i punti di recapito delle acque di piattaforma e di cantiere, opportunamente trattate, se necessario, in modo da valutare gli eventuali ulteriori impatti connessi e i relativi interventi di mitigazione (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 23 – A.025; Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 8 – E.009);

45. prevedere misure di conservazione per la componente vegetazione durante le diverse fasi di realizzazione del progetto (espianti, trasferimenti, reimpianti, ecc.) (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 26 – A.028);

46. istituire per la fase realizzativa del progetto Nodo Verona Est, un Tavolo tecnico di coordinamento, coordinato dalla Regione del Veneto, finalizzato a:

condividere i contenuti del Piano di monitoraggio e verificarne i risultati;

verificare il piano delle compensazioni;

e che veda la partecipazione degli enti locali interessati dall'opera e dei soggetti con competenza su temi paesaggistici e sanitari che non rientrano tra le competenze dell'Agenzia per la prevenzione e la protezione ambientale, ma che sono oggetto di monitoraggio periodico da parte del proponente. Tutti gli eventuali costi saranno a valere sulle somme previste per opere compensative nel Quadro economico di progetto nel limite massimo del 2 per cento dell'intero costo dell'opera stabilito dalla legge (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018 – D.005);

PARTE SECONDA - RACCOMANDAZIONI

1. Approfondire le scelte progettuali delle opere di mitigazione, in particolare delle barriere acustiche privilegiando il loro corretto inserimento nel paesaggio (CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 37 – A.039);

2. approfondire, per le aree di minor pregio, quali le aree agricole limitrofe al tracciato o le aree antropizzate già interessate dal tracciato ferroviario, lo studio tipologico delle barriere fonoassorbenti e descrivere le aree di cantiere e le mitigazioni paesaggistiche previste (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A – D.003);

3. prevedere, in fase di cantiere, in merito agli impatti sulla componente atmosfera:

la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dalle aree di cantiere come mitigazione per il transito dei mezzi sulle strade asfaltate;

una restrizione del limite di velocità dei mezzi sulle piste interne al cantiere come mitigazione per il transito di mezzi sulle strade non asfaltate;

l'aumento della frequenza di bagnatura delle aree di cantiere ogni 3 - 4 ore da maggio a settembre, come mitigazione per il transito di mezzi su strade non pavimentate e per i cumuli di terra presenti;

l'installazione di dispositivi antiparticolato sui mezzi operanti all'interno del cantiere e l'uso di veicoli omologati almeno Euro 4/Stage IIIB;

la periodica pulizia delle strade pubbliche interessate dalla viabilità di cantiere da valutare in accordo con le Amministrazioni locali;

la copertura dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di inerti;

di informare le maestranze delle prescrizioni impartite al fine di ridurre al minimo le dispersioni polverulenti (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 3 – D.006);

4. aggiornare i piani particellari di esproprio alle modifiche progettuali introdotte (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 4 – D.007);

5. rispettare le indicazioni della «Direzione Commissioni Valutazioni - Unità organizzativa commissioni VAS VINCA NUVV» del 22 dicembre 2017 prot.n. 537359 (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 5 – D.008; Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 5 – D.002), e segnatamente:

approfondire i temi già individuati all'interno dello Studio di impatto ambientale (SIA) a conferma della non interferenza diretta e/o indiretta, degli interventi per la realizzazione del nodo in argomento (comprese le opere accessorie e complementari) e la relativa fase di esercizio, con gli *habitat*, *habitat* di specie e specie tutelate dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 5 – D.009);

dimensionare, nello sviluppo del progetto ambientale della cantierizzazione, le barriere antirumore eventualmente ritenute necessarie, nonché, nella medesima fase, approfondire i temi legati alla presenza dell'erpetofauna (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 5 – D.010);
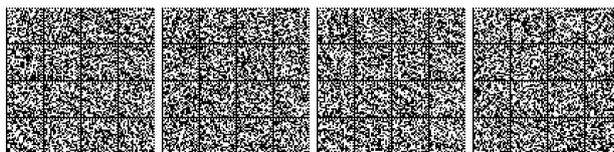
impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 5 – D.011);

attuare idonee misure in materia di limitazioni della torbidità per tutti gli interventi che prevedono un coinvolgimento della locale rete idrografica, anche minore, garantendo altresì per scarichi dell'infrastruttura soluzioni progettuali in grado di non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata dei lavori (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 5 – D.012);

consentire l'attuazione degli interventi identificabili con «mitigazioni» solamente qualora rispettino gli obblighi fissati dall'art. 6 (4) della direttiva 92/43/Cee e altresì gli stessi interventi non derivino dall'applicazione dei medesimi obblighi per altri piani, progetti e interventi precedentemente autorizzati (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 5 – D.013);

rispettare i divieti e gli obblighi fissati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184/2007 e successive modificazioni, dalla legge regionale n. 1 del 2007 (allegato *E)* e dalle delibere di Giunta regionale n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017 (misure di conservazione) e, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee, impiegare esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale senza utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 5 – D.014);

informare l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza in merito alla fase attuativa dell'opera (comunicandone il cronoprogramma, e relativi aggiornamenti, e l'avvio e conclusione delle singole fasi operative) e in merito agli esiti del monitoraggio ambientale s.l. (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 5 – D.015);

sviluppare, in fase di progetto definitivo, un progetto di monitoraggio ambientale che tenga conto, per la componente vegetazione, anche degli *habitat*, *habitat* di specie e specie tutelate dalle direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, al fine di misurarne la variazione del grado di conservazione secondo i sotto criteri definiti con decisione 2011/484/Ue, in tutte le aree interessate dagli interventi in argomento (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun *habitat* e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze - c.d. «bianca») (Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A, n. 5 – D.016);

6. valutare eventuali ulteriori scenari che prevedano diversi interventi di bonifica e/o mitigazione acustica ai recettori (es. barriere più alte o più lunghe) (Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 2 – E.003);

7. ripristinare, a fine lavori, le viabilità che risulteranno danneggiate dal transito dei mezzi, previa verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi ante e post operam da eseguirsi con l'ausilio di testimoniali di stato (Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 3 – E.004);

8. prevedere un cronoprogramma che indichi le fasi di realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura (Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 4 – E.005);

9. analizzare, nella progettazione definitiva per lo sviluppo del progetto ambientale della cantierizzazione, il Piano di azione e risanamento della qualità dell'aria approvato dalla Provincia di Verona con delibera di Consiglio n. 108 del 27 novembre 2012 (Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 6 – E.007);

10. analizzare, atteso che a ridosso della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova sono presenti istituti scolastici superiori, gli aspetti ambientali connessi alla fase costruttiva delle opere nell'ambito del Progetto ambientale della cantierizzazione, da redigere a corredo del progetto definitivo, all'interno del quale dovrà essere studiata l'ubicazione dei cantieri, l'interferenza delle lavorazioni con i flussi di traffico locali, l'eventuale presenza di ricettori sensibili e l'inserimento ambientale e paesaggistico della cantierizzazione e delle opere di mitigazione temporanee; approfondire inoltre lo studio dei ricettori in relazione agli interventi di mitigazione da porre in essere in fase di esercizio dell'opera ferroviaria (Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, prescrizione n. 12 – E.013);

11. coordinare il progetto, sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio, con il sistema del trasporto pubblico locale (TPL) urbano ed extraurbano su gomma e con il progetto della filo tramvia di Verona (Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 13 – E.014);

12. approfondire la fase di cantiere del nuovo viadotto e dello scalo intermodale, considerando l'adeguatezza delle aree di cantiere e valutando anche le possibili pressioni ambientali che si potrebbero esercitare in fase di cantiere sulla viabilità limitrofa di accesso all'area di cantiere (Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 14 – E.015);

13. verificare i possibili effetti cumulativi relativi alle fasi di realizzazione delle diverse tratte dell'infrastruttura, in riferimento soprattutto allo scalo intermodale localizzato in corrispondenza del Quadrante Europa, riferito al progetto della Linea AV/AC Torino-Venezia. Lotto funzionale tratta Brescia-Verona, Nodo AV/AC di Verona: ingresso ovest, oggetto di precedente valutazione ambientale (Provincia di Verona, nota prot. n. 104381 del 7 dicembre 2017, n. 15 – E.016);

14. prestare particolare attenzione alla funzionalità dei tratti di transizione, per i quali definire e regolare il regime di circolazione e le velocità di percorrenza consentite, nonché la progressiva variazione di queste ultime, verificando, nel prosieguo della progettazione, che tali tratti di transizione non comportino condizionamenti di esercizio tali da limitare eccessivamente i miglioramenti prodotti dall'intervento in progetto e comprometterne l'efficacia prestazionale (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.001);

15. approfondire la tematica della classifica funzionale delle strade interessate e riconoscerne correttamente tipologia e funzioni. A valle di tale riconoscimento, assicurare il rigoroso rispetto delle norme di progettazione stradale (decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 e 19 aprile 2006) (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.002);

16. precisare e rappresentare in dettaglio, con riferimento alla ridefinizione geometrica di un tratto della via G. Fedrigoni, le caratteristiche geometriche della nuova configurazione, con particolare riferimento alla composizione e alle dimensioni della sezione trasversale. Eventualmente, in considerazione anche delle caratteristiche e l'altezza dell'opera di contenimento del terreno posta a lato della sede stradale, incrementare l'ampiezza dei margini e dei marciapiedi rispetto alle dimensioni minime previste dalla normativa, al fine di garantire le migliori condizioni di visibilità e di sicurezza per il traffico stradale (C.S.LL. PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.003);

17. verificare il potenziale pericolo di liquefazione con riferimento ai dati delle prove penetrometriche standard (SPT), aggiornando tale verifica sulla base delle Norme tecniche sulle costruzioni (NTC) 2018, mediante l'utilizzo dei risultati delle sole prove geofisiche (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.005);

18. (raccomandazione trasformata in prescrizione)

19. approfondire la condizione delle fondazioni del ponte esistente al fine di valutare eventuali interventi necessari per la sua sicurezza (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.008);

20. in forza dello studio idraulico sperimentale basato su un modello fisico, valutare correttamente il comportamento idraulico per quanto riguarda i fenomeni erosivi localizzati e generalizzati in corrispondenza delle fondazioni in alveo e delle difese di sponda, ed esaminare l'influenza delle opere provvisionali necessarie per la costruzione (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.009; CTVA, Parere n. 2722 dell'11 maggio 2018, n. 11 – A.016; Regione Veneto, nota prot. 509747 del 5 dicembre 2017 allegata al 514660 del 7 dicembre 2017 – C.002; Regione Veneto, DGR 1827 del 4 dicembre 2018, All. A – D.001; si veda anche C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.006);

21. verificare la sicurezza delle opere infrastrutturali da realizzarsi (prevalentemente ponti/viadotti, gallerie artificiali e sottopassi) e dei cinque fabbricati tecnologici semplicemente citati nella relazione generale, tenendo conto, sulla base delle normative vigenti e con adeguata modellazione, di tutte le azioni ambientali ed antropiche agenti sulla struttura, in particolare definendo vita nominale e classe d'uso delle strutture ai fini della valutazione della risposta all'azione sismica (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.010);

22. integrare il SIA, con riferimento agli aspetti elettrici, per tener conto anche degli effetti delle reti preesistenti nel tessuto adiacente alle opere ferroviarie. Scegliere, inoltre, l'armamento in modo che, oltre a ridurre il rumore e le connesse vibrazioni, determini una riduzione sostanziale delle correnti vaganti associate alle tratte ferroviarie alimentate a 3 kV del codice civile (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.011);
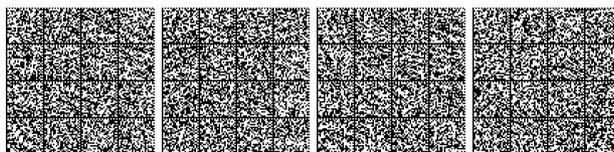
23. integrare il progetto con uno specifico studio relativo agli effetti vibrazionali, idoneo a quantificare i livelli di vibrazione trasmessi ai ricettori effettivamente presenti lungo l'infrastruttura e a minimizzare gli effetti di disturbo a carico dei ricettori medesimi (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.012);

24. approfondire la tematica della bonifica ordigni bellici (BOB), indicata come voce di costo nella valutazione costi diretti opere civili, suddivisa in BOB superficiale (142.879,00 euro) e BOB profonda (100.601,00 euro) (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.013);

25. censire in modo compiuto le interferenze ed indicare per ciascuna di esse la risoluzione ed il relativo costo, prima dell'appalto dei lavori (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.014);

26. approfondire le problematiche connesse alla cantierizzazione dei lavori e al relativo programma, sia in termini di organizzazione del cantiere, che nei confronti dell'impatto dei lavori sugli insediamenti circostanti e di previsione delle misure di mitigazione dell'impatto stesso (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.015);

27. osservare le norme di sicurezza vigenti per i luoghi di lavoro (decreto ministeriale 10 marzo 1998) e, ove fossero presenti attività e/o aree a rischio specifico, soggette ai controlli di prevenzioni incendi di cui all'allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, osservare i disposti del citato decreto del Presidente della Repubblica e del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.017);

28. produrre, prima dell'avvio delle procedure di scelta del contraente, uno specifico disciplinare descrittivo e prestazionale, anche in relazione ad eventuali lavorazioni particolari previste nel progetto in esame (C.S.LL.PP., Parere n. 70/2017 del 27 settembre 2018 – M.018).

20A05725

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 15 ottobre 2020.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati. (Delibera n. 21536).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «TUF»);

Vista la delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento mercati»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che con l'art. 75, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono state apportate talune modifiche all'art. 64-*bis* del TUF concernenti la disciplina degli obblighi di preventiva comunicazione da parte di coloro che intendono acquisire una partecipazione significativa o il controllo sulla gestione del mercato regolamentato;

Considerato che è opportuno modificare il Regolamento Mercati, al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione preventiva sopra richiamati, in ottemperanza alla delega regolamentare conferita alla Consob ai sensi dell'art.64-*bis*, comma 6, lettera *b)*, del TUF;

Considerato che gli «Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario» (*Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector*), emanati dalle Autorità europee di vigilanza il 20 dicembre 2016, prevedono un elenco delle informazioni minime necessarie, tra l'altro, per effettuare la valutazione di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) in relazione ai progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata in una controparte centrale;

Considerato che tali orientamenti offrono un quadro esaustivo e armonizzato a livello europeo, applicabile anche con riguardo alle informazioni minime necessarie da trasmettere all'Autorità di vigilanza per valutare l'adeguatezza delle operazioni che interessano gli assetti proprietari e il controllo dei gestori dei mercati regolamentati;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, consente alla Consob di derogare alle prescrizioni contenute nello stesso regolamento «in casi di necessità e urgenza allorché ricorrano situazioni di mercato che possano compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari nonché la tutela degli investitori, imponendo la tempestiva adozione di atti di regolazione generale»;

Considerato che, nell'attuale contesto caratterizzato dallo scenario post-Brexit e dalle operazioni di aggregazione che interessano il gruppo di appartenenza dei gestori di mercati regolamentati italiani, è opportuno garantire un più efficace conseguimento degli obiettivi sottesi alla disciplina del monitoraggio degli assetti proprietari dei gestori del mercato, tale da richiedere l'immediata adozione della presente delibera;

Vista l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia con riferimento all'applicazione della disciplina alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62-*quater*, comma 2, lettera *a)*, del TUF;

Sentita la Banca d'Italia per i profili concernenti l'applicazione della disciplina in materia di mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari, ai sensi dell'art. 62-*quater*, comma 3, del TUF;
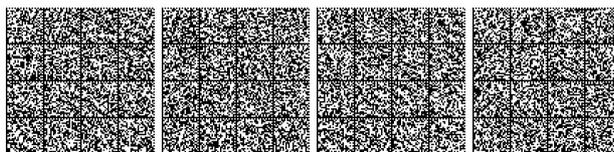
Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e successive modificazioni

1. Nella Parte II, Titolo I, Capo I, del regolamento mercati, all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a. la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Influenza significativa e informazioni dei potenziali acquirenti»;

b. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Le comunicazioni dell'intenzione di acquisire o cedere una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, lo controlla, previste dall'art. 64-*bis*, comma 4, del testo unico, sono tempestivamente trasmesse alla Consob, o alla Banca d'Italia per i mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato. La comunicazione concernente l'intenzione di acquisizione contiene almeno le informazioni indicate nell'Allegato 1, per consentire alla Consob, o alla Banca d'Italia per i mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato ai sensi dell'art. 62-*quater*, comma 2, lettera *c)*, del testo unico, di effettuare le valutazioni indicate al comma 5 del citato articolo 64-*bis*, prima della finalizzazione dell'operazione.».

2. È approvato il nuovo allegato 1 del regolamento mercati, recante l'«Elenco delle informazioni minime richieste per la valutazione dell'acquisizione di una partecipazione qualificata, da trasmettere unitamente alla comunicazione di cui all'art. 64-*bis*, comma 4, del testo unico», accluso alla presente delibera.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 ottobre 2020

Il Presidente: SAVONA

Allegato n. 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati (Adottato dalla Consob con delibera n. 21536 del 15 ottobre 2020)

INDICE:

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE PER LA VALUTAZIONE DELL'ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA, DA TRASMETTERE UNITAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 64-BIS, COMMA 4, DEL TESTO UNICO

I. INFORMAZIONI RELATIVE AL CANDIDATO ACQUIRENTE		
1.Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirente	1.Persona fisica	Qualora il candidato acquirente sia una persona fisica, il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni relative alla sua identità: a) dati personali, tra cui nome, data e luogo di nascita, numero d'identificazione personale nazionale (ove disponibile), indirizzo e recapiti della persona; b) un curriculum vitae dettagliato (o documento equivalente), indicante l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze lavorative precedenti e qualsiasi attività professionale o altra funzione rilevante attualmente svolta.
	2.Persona giuridica	Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni: a) documenti comprovanti la denominazione commerciale e la sede legale della sede centrale, recapiti e numero d'identificazione nazionale (ove disponibile); b) registrazione della forma giuridica in conformità della legislazione nazionale applicabile; c) una panoramica aggiornata delle attività imprenditoriali; d) un elenco completo delle persone che gestiscono di fatto l'azienda, i loro nomi, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti, numero d'identificazione nazionale, ove disponibile, e curriculum vitae dettagliato (indicante l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze lavorative precedenti e qualsiasi attività professionale o altra funzione rilevante attualmente svolta); e) l'identità di tutte le persone che possono essere considerate titolari effettivi della persona giuridica, i loro nomi, data e luogo di nascita, indirizzo, recapiti e numero d'identificazione nazionale, ove disponibile.
	3.Amministrazioni fiduciarie	Per le amministrazioni fiduciarie già esistenti o eventualmente derivanti dal progetto di acquisizione, il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni: a) l'identità di tutti i fiduciari che gestiranno il patrimonio secondo il documento che istituisce l'amministrazione fiduciaria e, ove applicabile, le relative quote di distribuzione del reddito; b) l'identità di tutte le persone che sono gli effettivi titolari o costituenti dei beni custoditi in amministrazione fiduciaria e, ove applicabile, le relative quote di distribuzione del reddito.

2.*Informazioni aggiuntive*	1.Persona fisica	1. Il candidato acquirente che sia una persona fisica fornisce le seguenti informazioni aggiuntive: (a) le seguenti informazioni concernenti il candidato acquirente e le eventuali imprese gestite o controllate dal candidato acquirente negli ultimi 10 anni: (1) precedenti penali, indagini o azioni penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (comprese l'interdizione dalla funzione di amministratore della società o procedure di fallimento, insolvenza o analoghe), segnatamente sotto forma di certificato ufficiale (laddove disponibile presso lo Stato membro o il paese terzo rilevante) o sotto forma di altro documento equivalente. Per quanto riguarda le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite sotto forma di dichiarazione sull'onore; (2) indagini aperte, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente; (3) rifiuto di una registrazione, un'autorizzazione, una membership o una licenza per svolgere un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale o la revoca, il ritiro o la cessazione di tali registrazione, autorizzazione, membership o licenza, o l'espulsione da un organo di regolamentazione o di governo o da un ordine o associazione professionale; (4) licenziamento o destituzione da una posizione di fiducia, interruzione di un rapporto fiduciario o situazione analoga; (b) informazioni in merito alla valutazione dell'onorabilità del candidato acquirente eventualmente già effettuata da un'altra autorità di vigilanza, l'identità di tale autorità e la prova dell'esito della valutazione; (c) informazioni sull'attuale posizione finanziaria del candidato acquirente, compresi dati dettagliati relativi a fonti di reddito, attivo e passivo, impegni e garanzie, concessi o ottenuti; (d) una descrizione delle attività commerciali del candidato acquirente; (e) informazioni finanziarie comprendenti rating del credito e relazioni disponibili al pubblico sulle imprese controllate o gestite dal candidato acquirente e, se applicabile, sul candidato acquirente; (f) una descrizione degli interessi finanziari e non finanziari o delle relazioni del candidato acquirente con le persone elencate ai punti seguenti: (1) eventuali altri azionisti attuali dell'impresa interessata; (2) eventuali persone autorizzate a esercitare i diritti di voto dell'impresa interessata in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi: – i diritti di voto detenuti da un terzo con il quale tale persona o ente ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell'emittente in

<table>
<tr><td></td><td></td><td>questione;
– i diritti di voto detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
– i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempre che tale persona controlli i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli;
– i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto;
– i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei primi quattro punti del presente sottoparagrafo 2 da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica;
– i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona in assenza di istruzioni specifiche dei soci;
– i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica;
– i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei soci;

(3) eventuali membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, in conformità della legislazione nazionale rilevante, o dell'alta dirigenza dell'impresa interessata;
(4) la stessa impresa interessata e il suo gruppo;

(g) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente tali da essere in conflitto con quelli dell'impresa interessata e possibili soluzioni per la gestione di tali conflitti di interessi.

2. Per quanto riguarda la lettera (f) del paragrafo 1, gli interessi finanziari includono interessi quali operazioni di credito, garanzie e impegni. Tra gli interessi non finanziari rientrano interessi quali rapporti familiari o stretti.</td></tr>
<tr><td></td><td>2.Persona giuridica</td><td>1. Il candidato acquirente che sia una persona giuridica fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:

(a) informazioni concernenti il candidato acquirente, qualsiasi persona che gestisce di fatto l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza notevole sul candidato acquirente, come specificato nella lettera (e). Tali informazioni riguardano quanto segue:

(1) precedenti penali, indagini o azioni penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (comprese l'interdizione dalla funzione di amministratore della società o procedure di fallimento, insolvenza o analoghe), segnatamente sotto forma di certificato ufficiale (laddove disponibile presso lo Stato membro o il paese terzo rilevante) o sotto forma</td></tr>
</table>

		di altro documento equivalente. Per quanto riguarda le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite sotto forma di dichiarazione sull'onore; (2) indagini aperte, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente; (3) rifiuto di una registrazione, un'autorizzazione, una membership o una licenza per svolgere un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale o la revoca, il ritiro o la cessazione di tali registrazione, autorizzazione, membership o licenza, o l'espulsione da un organo di regolamentazione o di governo o da un ordine o associazione professionale; (4) licenziamento o destituzione da una posizione di fiducia, interruzione di un rapporto fiduciario o situazione analoga (con riferimento a qualsiasi persona che gestisca di fatto l'attività del candidato acquirente e qualsiasi azionista che eserciti un'influenza notevole sul candidato acquirente); (b) informazioni in merito a se una valutazione dell'onorabilità del candidato acquirente o della persona che gestisce l'attività del candidato acquirente sia già stata effettuata da un'altra autorità di vigilanza, l'identità di tale autorità e prova dell'esito della valutazione; (c) una descrizione degli interessi finanziari e non finanziari o delle relazioni del candidato acquirente o, ove applicabile, del gruppo cui il candidato acquirente appartiene, nonché delle persone che gestiscono di fatto la sua attività con: (1) eventuali altri azionisti attuali dell'impresa interessata; (2) eventuali persone autorizzate a esercitare i diritti di voto dell'impresa interessata in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi: a. i diritti di voto detenuti da un terzo con il quale tale persona o ente ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell'emittente in questione; b. i diritti di voto detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto; c. i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempre che tale persona controlli i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli; d. i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto; e. i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei primi quattro punti del presente sottoparagrafo 2 da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica;

		f. i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti; g. i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica; h. i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti; (3) eventuali membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, in conformità della legislazione nazionale rilevante, o dell'alta dirigenza dell'impresa interessata; (4) la stessa impresa interessata e il gruppo a cui appartiene; (d) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente tali da essere in conflitto con quelli dell'impresa interessata e possibili soluzioni per la gestione di tali conflitti di interessi; (e) l'azionariato del candidato acquirente, con l'identità di tutti gli azionisti che esercitano un'influenza notevole e la relativa quota di capitale e i corrispondenti diritti di voto, comprese informazioni su eventuali accordi tra azionisti; (f) qualora il candidato acquirente sia parte di un gruppo, in qualità di impresa figlia o impresa madre, un organigramma dettagliato dell'intera struttura aziendale e informazioni sulla quota di capitale e i diritti di voto degli azionisti che esercitano un'influenza notevole sulle imprese del gruppo e sulle attività attualmente svolte dalle imprese del gruppo; (g) qualora il candidato acquirente faccia parte di un gruppo, in qualità di impresa figlia o impresa madre, informazioni sui rapporti tra gli organismi finanziari del gruppo e altri organismi non finanziari del gruppo; (h) identificazione di eventuali enti creditizi, compagnie di assicurazione o riassicurazione oppure società di intermediazione mobiliare interne al gruppo, nonché i nomi delle autorità di vigilanza rilevanti; (i) rendiconti finanziari obbligatori, a livello individuale e, ove applicabile, consolidato e subconsolidato, indipendentemente dalle dimensioni del candidato acquirente, per gli ultimi tre esercizi finanziari, approvati, nel caso in cui i rendiconti finanziari siano oggetto di revisione contabile, dal revisore contabile esterno, compresi: (1) lo stato patrimoniale; (2) il conto profitti e perdite o il conto economico; (3) le relazioni annuali e gli allegati finanziari ed eventuali altri documenti protocollati nel registro rilevante o presso l'autorità competente del territorio specifico di riferimento per il candidato acquirente.

		Qualora il candidato acquirente sia un soggetto di recente costituzione, invece delle informazioni specificate al presente punto (i), il candidato acquirente fornirà lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite o il conto economico di previsione per i primi tre esercizi, comprese le ipotesi di pianificazione utilizzate; (j) se disponibili, informazioni sul rating del credito del candidato acquirente e sul rating generale del suo gruppo. 2. Per quanto riguarda la lettera (c) del paragrafo 1, gli interessi finanziari includono interessi quali operazioni di credito, garanzie e impegni. Tra gli interessi non finanziari rientrano interessi quali rapporti familiari o stretti.
	3.Persona giuridica avente sede legale in un paese terzo	Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica avente sede legale in un paese terzo, il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni aggiuntive: (a) un certificato di regolare iscrizione, o equivalente qualora questo non sia disponibile, rilasciato dalle autorità finanziarie straniere con riferimento al candidato acquirente; (b) se disponibile, una dichiarazione delle autorità finanziarie straniere attestante l'assenza di ostacoli o limitazioni alla trasmissione di informazioni necessarie ai fini della vigilanza dell'impresa interessata; (c) informazioni generali sul regime di regolamentazione di tale paese terzo, secondo quanto applicabile al candidato acquirente.
	4.Fondo sovrano	Qualora il candidato acquirente sia un fondo sovrano, il candidato acquirente fornisce ~~le~~ seguenti informazioni aggiuntive: (a) il nome del ministero o dell'ufficio governativo incaricato di definire la politica di investimento del fondo; (b) dettagli della politica di investimento ed eventuali restrizioni agli investimenti; (c) il nome e la posizione dei singoli responsabili dell'adozione delle decisioni sugli investimenti per il fondo; (d) dettagli dell'eventuale influenza esercitata dal ministero o dall'ufficio governativo sulle operazioni quotidiane del fondo e sull'impresa interessata.
	5.Fondo di *private equity*	Qualora il candidato acquirente sia un fondo di *private equity*, il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni aggiuntive: (a) una descrizione dettagliata del rendimento delle precedenti acquisizioni, da parte del candidato acquirente, di partecipazioni qualificate di istituti finanziari; (b) dettagli della politica di investimento del candidato acquirente e di eventuali restrizioni agli investimenti, compresi dettagli concernenti il monitoraggio degli

		investimenti, fattori utili al candidato acquirente come base per le decisioni in materia di investimenti con riferimento all'impresa interessata e fattori che comporterebbero modifiche della strategia di uscita del candidato acquirente; (c) l'ambito decisionale del candidato acquirente per le decisioni in materia di investimento, compresi il nome e la posizione dei singoli responsabili dell'adozione di tali decisioni; (d) una descrizione dettagliata delle procedure di antiriciclaggio di denaro e dell'ambito normativo in materia.

II. INFORMAZIONI SULLE PERSONE CHE GESTISCONO DI FATTO L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA INTERESSATA	
1.Onorabilità ed esperienza	1. Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente le seguenti informazioni riguardanti l'onorabilità e l'esperienza di tutte le persone che gestiranno di fatto l'attività dell'impresa interessata per effetto del progetto di acquisizione: a) dati personali, tra cui nome, data e luogo di nascita, numero d'identificazione personale nazionale (ove disponibile), indirizzo e recapiti della persona; b) la posizione che il soggetto riveste o rivestirà; c) un curriculum vitae dettagliato attestante l'istruzione e la formazione professionale rilevanti, l'esperienza professionale, compresi i nomi di tutte le organizzazioni per cui la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, in particolare per eventuali attività rientranti nell'ambito di applicazione della posizione ricercata, e documentazione relativa all'esperienza personale, quale un elenco di persone di riferimento, comprese informazioni sui recapiti e lettere di raccomandazione. Per le posizioni occupate negli ultimi 10 anni, nel descrivere le attività svolte, il soggetto dovrebbe specificare i poteri che gli sono stati delegati, i propri poteri decisionali interni e i settori di operatività sotto il suo controllo. Qualora il curriculum vitae riporti altre esperienze rilevanti, compresa la rappresentanza in un organo gestorio, dovrebbero essere riportate nel documento; d) precedenti penali, indagini o azioni penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (comprese l'interdizione dalla funzione di amministratore della società o procedure di fallimento, insolvenza o analoghe), sotto forma di certificato ufficiale (laddove disponibile presso lo Stato membro o il paese terzo rilevante) o sotto forma di altro documento equivalente. Per quanto riguarda le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite sotto forma di dichiarazione sull'onore; e) informazioni riguardanti: (1) indagini aperte, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti della persona; (2) rifiuto di una registrazione, un'autorizzazione, una membership o una licenza per svolgere un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale o la revoca, il ritiro o la cessazione di tali registrazione, autorizzazione, membership o licenza, o l'espulsione da un organo di regolamentazione o di governo o da un ordine o associazione professionale;

	(3) licenziamento o destituzione da una posizione di fiducia, interruzione di un rapporto fiduciario o situazione analoga; f) l'esistenza di una precedente valutazione dell'onorabilità della persona che gestisce l'attività effettuata da un'altra autorità competente, l'identità di tale autorità ed evidenze dell'esito della valutazione; g) una descrizione degli interessi finanziari e non finanziari o delle relazioni della persona e dei suoi parenti stretti con membri dell'organo gestorio e persone che rivestono ruoli chiave nella stessa impresa, l'impresa madre e le imprese figlie e azionisti; h) i tempi minimi che saranno dedicati all'esecuzione delle funzioni della persona nell'impresa (previsioni annuali e mensili); i) l'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona. 2. Per quanto riguarda la lettera (g) del paragrafo 1, gli interessi finanziari includono interessi quali operazioni di credito, partecipazioni, garanzie e impegni. Tra gli interessi non finanziari rientrano interessi quali rapporti familiari o stretti.

III- INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO DI ACQUISIZIONE	
1.Progetto di acquisizione	1. Il candidato acquirente fornisce le seguenti informazioni relative al progetto di acquisizione: (a) identificazione dell'impresa interessata; (b) dettagli degli intenti del candidato acquirente riguardo al progetto di acquisizione, quali investimenti strategici e investimenti di portafoglio; (c) informazioni sulle azioni dell'impresa interessata detenute, o prevedibilmente detenute, dal candidato acquirente prima e dopo il progetto di acquisizione, comprendenti: (1) il numero e il tipo di azioni, ordinarie o di altra tipologia, dell'impresa interessata, detenute, o destinate a essere detenute, dal candidato acquirente prima e dopo il progetto di acquisizione, unitamente al valore nominale di tali azioni; (2) la quota del capitale complessivo dell'impresa interessata che le azioni detenute, o destinate a essere detenute, dal candidato acquirente rappresentano prima e dopo il progetto di acquisizione; (3) la quota dei diritti di voto complessivi dell'impresa interessata che le azioni detenute, o prevedibilmente detenute, dal candidato acquirente rappresentano prima e dopo il progetto di acquisizione, se diversa dalla quota di capitale dell'impresa interessata; (4) il valore di mercato, in euro o in valuta locale, delle azioni dell'impresa interessata detenute, o destinate a essere detenute, dal candidato acquirente prima e dopo il progetto di acquisizione;

	(d) eventuali azioni di concerto con altre parti, comprendenti, in particolare, le seguenti considerazioni: il contributo di altre parti al finanziamento, gli strumenti della partecipazione agli accordi finanziari e gli accordi organizzativi futuri; (e) il contenuto dei previsti accordi dell'azionista con altri azionisti in relazione all'impresa interessata; (f) il prezzo del progetto di acquisizione e i criteri applicati per stabilire tale prezzo e, l'eventuale differenza tra il valore di mercato e il prezzo del progetto di acquisizione, unitamente a una spiegazione in merito.
2.Nuova struttura del gruppo proposta e relativo impatto sulla vigilanza	1. Qualora il candidato acquirente sia una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce un'analisi della struttura del gruppo cui apparterrebbe dopo il progetto di acquisizione. Ciò dovrebbe includere informazioni su quali entità del gruppo saranno soggette a vigilanza dopo il progetto di acquisizione. 2. Il candidato acquirente fornisce altresì un'analisi del fatto che il progetto di acquisizione produrrà un impatto di qualsiasi natura, anche per effetto di stretti vincoli del candidato acquirente con l'impresa interessata, sulla capacità dell'impresa interessata di continuare a fornire informazioni tempestive e precise alla corrispondente autorità di vigilanza.
3.Finanziamento del progetto di acquisizione	Il candidato acquirente fornisce una descrizione dettagliata sul finanziamento del progetto di acquisizione. Tale spiegazione comprende quantomeno le seguenti informazioni: (a) dettagli sull'uso di risorse finanziarie private e sull'origine e la disponibilità dei fondi, compreso il supporto documentale rilevante al fine di fornire la prova che non si configura alcun tentativo di riciclaggio di denaro attraverso il progetto di acquisizione; (b) dettagli sugli strumenti di pagamento dell'acquisizione prevista e sulle reti utilizzate per il trasferimento di fondi; (c) dettagli sull'accesso a fonti di capitali e a mercati finanziari, comprese informazioni approfondite sugli strumenti finanziari da emettere; (d) informazioni sull'uso di fondi presi a prestito, compresi il nome dei finanziatori interessati e dettagli sulle agevolazioni di credito concesse, compresi scadenze, termini, impegni e garanzie, unitamente a informazioni sulla fonte di reddito da utilizzare per rimborsare tali prestiti e l'origine dei fondi presi a prestito, laddove il finanziatore non sia un istituto finanziario sottoposto a vigilanza; (e) informazioni su eventuali accordi finanziari con altri azionisti dell'impresa interessata; (f) informazioni sui beni del candidato acquirente o dell'impresa interessata da vendere per contribuire a finanziare il progetto di acquisizione, quali condizioni di vendita, prezzo, approvazione e dettagli sulle relative caratteristiche, caratteristiche, comprese informazioni sul luogo e le modalità di acquisizione dei beni.

4.Informazioni aggiuntive qualora il progetto di acquisizione porti a una partecipazione qualificata fino a un massimo del 20 %	Qualora il progetto di acquisizione abbia come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell'impresa interessata fino a un massimo del 20 %, il candidato acquirente fornisce un documento sulla strategia, contenente, se del caso, le seguenti informazioni: (a) la strategia del candidato acquirente per quanto riguarda il progetto di acquisizione, compreso il periodo per cui il candidato acquirente intende detenere la sua partecipazione dopo il progetto di acquisizione ed eventuali intenti del candidato acquirente di aumentare, ridurre o mantenere il livello della sua partecipazione per un futuro prevedibile; (b) un'indicazione degli intenti del candidato acquirente riguardo all'impresa interessata e, in particolare, del fatto che il candidato acquirente intenda o meno agire quale azionista di minoranza attivo, nonché la logica alla base di tale azione; (c) informazioni sulla posizione finanziaria del candidato acquirente e la sua volontà di sostenere l'impresa interessata con ulteriori fondi propri, se necessario, per lo sviluppo delle sue attività o in caso di difficoltà finanziarie.
5.Informazioni aggiuntive qualora il progetto di acquisizione porti a una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %	1. Qualora il progetto di acquisizione abbia come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell'impresa interessata compresa tra il 20 % e il 50 %, il candidato acquirente fornisce un documento sulla strategia, contenente, se del caso, le seguenti informazioni: (a) tutte le informazioni richieste ai sensi della sez. III.4; (b) dettagli sull'influenza che il candidato acquirente intende esercitare sulla posizione finanziaria, compresi la politica in materia di dividendi, lo sviluppo strategico e la destinazione di risorse dell'impresa interessata; (c) una descrizione degli intenti e delle aspettative del candidato acquirente nei confronti dell'impresa interessata nel medio termine, riguardanti tutti gli elementi di cui alla sezione III-6.2**.** 2. Qualora, a seconda della struttura globale della partecipazione dell'impresa interessata, l'influenza esercitata dalla partecipazione del candidato acquirente sia considerata equivalente all'influenza esercitata dalla partecipazione compresa tra il 20 % e il 50 %, il candidato acquirente fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1.
6.Informazioni aggiuntive qualora il progetto di acquisizione porti a una partecipazione qualificata pari o superiore al 50 %, oppure qualora l'impresa interessata diventi un'impresa figlia del candidato acquirente	1. Qualora il progetto di acquisizione abbia come effetto che il candidato acquirente detiene una partecipazione qualificata nell'impresa interessata pari o superiore al 50 % o che l'impresa interessata ne diventi l'impresa figlia, il candidato acquirente fornisce un piano commerciale, che comprende un piano di sviluppo strategico, rendiconti finanziari estimativi dell'impresa interessata e l'impatto dell'acquisizione sulla *governance* aziendale e la struttura organizzativa generale dell'impresa interessata. 2. Il piano di sviluppo strategico di cui al paragrafo 1 indica, in termini generici, gli obiettivi principali del progetto di acquisizione e le modalità principali per conseguirli, compresi: (a) la finalità generale del progetto di acquisizione; (b) gli obiettivi finanziari a medio termine, che possono essere indicati in termini di rendimento del capitale, rapporto costi/benefici, utili per azione o in altri termini, se del caso; (c) il possibile riorientamento di attività, prodotti, clienti interessati e la potenziale riallocazione di fondi o risorse con un prevedibile impatto sull'impresa interessata;

	(d) processi generali di inclusione e integrazione dell'impresa interessata nella struttura del gruppo del candidato acquirente, comprese una descrizione delle interazioni principali da perseguire con altre società del gruppo nonché una descrizione delle politiche che regolamentano le relazioni infragruppo. 3. I rendiconti finanziari estimativi dell'impresa interessata di cui al paragrafo 1, sia su base individuale che, ove applicabile, su base consolidata, per un periodo di tre anni, comprendono i seguenti elementi: (a) uno stato patrimoniale o un conto economico di previsione; (b) una previsione delle risorse finanziarie; (c) informazioni sul livello di esposizioni al rischio, compresi i rischi di credito, di mercato e operativi nonché altri rischi rilevanti; (d) una previsione delle operazioni infragruppo provvisorie. 4. L'impatto dell'acquisizione sulla *governance* aziendale e la struttura organizzativa generale dell'impresa interessata di cui al paragrafo 1 include l'analisi dell'impatto sui seguenti elementi: (a) la composizione e i doveri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e i principali comitati creati da tale organo decisionale, compresi il comitato di gestione, il comitato dei rischi, il comitato per le remunerazioni e qualsiasi altro comitato, oltre a informazioni relative alle persone che saranno nominate a gestire l'attività; (b) procedure e controlli interni amministrativi e contabili, comprese le modifiche di procedure e sistemi relativi a contabilità, revisioni interne, conformità, tra cui riciclaggio di denaro e gestione del rischio, e compresa la nomina delle persone che rivestono ruoli chiave nel revisore interno, il responsabile della conformità e il responsabile della gestione dei rischi; (c) l'architettura IT generale, comprendente eventuali modifiche riguardanti la politica di esternalizzazione, lo schema del flusso di dati, i software interni ed esterni utilizzati e le procedure e gli strumenti di sicurezza in materia di dati e sistemi fondamentali, compresi piani di recupero e continuità e *audit trail;* (d) le politiche che regolamentano l'esternalizzazione, comprese le informazioni sui settori interessati, sulla selezione di fornitori di servizi e sui corrispondenti diritti e obblighi delle parti principali, come definito da contratti quali modalità di revisione e qualità del servizio atteso dal fornitore; (e) eventuali altre informazioni rilevanti concernenti l'impatto dell'acquisizione sulla *governance* aziendale e la struttura organizzativa generale dell'impresa interessata, comprese eventuali modifiche relative ai diritti di voto degli azionisti.

IV- INFORMAZIONI RIDOTTE

Qualora il candidato acquirente sia stato valutato dalla Consob o dalla Banca d'Italia nei due anni precedenti, in relazione alle informazioni già in possesso della stessa autorità, tale candidato acquirente dovrebbe soltanto fornire le informazioni che hanno subito modifiche dalla valutazione anteriore. In assenza di modifiche, il candidato acquirente dovrebbe firmare una dichiarazione con cui informa l'autorità competente che non è necessario aggiornare tali informazioni, dal momento che risultano invariate dalla valutazione anteriore.

20A05764

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suprefact»

Estratto determina AAM/PPA n. 585/2020 dell'11 ottobre 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/346 - MC1/2020/457

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.p.a. con sede in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano, codice fiscale 00832400154.

Medicinale: SUPREFACT.

Confezioni:

«0,1 mg/erogazione spray nasale, soluzione» 1 flacone da 10 g + erogatore

A.I.C. n. 025540028;

«1 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 5,5 ml

A.I.C. n. 025540016;

«6,3 mg impianto a rilascio prolungato» 1 siringa preriempita monouso

A.I.C. n. 025540030;

«depot 9,45 mg impianto» impianto con 1 siringa preriempita

A.I.C. n. 025540042;

alla società: Cheplapharm Arzneimittel GMBH con sede in Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05634

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesaflor»

Estratto determina AAM/PPA n. 574/2020 del 9 ottobre 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/1561

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM)

Medicinale: MESAFLOR.

Confezioni A.I.C. n.:

033081011 - «500 mg compresse rivestite» 50 compresse;

033081023 - «2 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule;

033081035 - «4 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule;

033081050 - «500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose 5 g;

alla società: Dymalife Pharmaceutical S.r.l. (codice fiscale 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in Via Bagnulo 95, 80063 - Piano di Sorrento - Napoli (NA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05635

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Geniad»

Estratto determina AAM/PPA n. 575/2020 del 9 ottobre 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/1562

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM).

Medicinale: GENIAD.

Confezione A.I.C. n. 034112033 - «2 microgrammi/1 ml gocce, soluzione» flacone da 10 ml;

alla società: Dymalife Pharmaceutical S.r.l. (codice fiscale 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in Via Bagnulo 95, 80063 - Piano di Sorrento - Napoli (NA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05636

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elevit»

Estratto determina AAM/PPA n. 577/2020 del 9 ottobre 2020

Si autorizza la seguente variazione di Tipo II, B.I.a.1.b, relativamente al medicinale ELEVIT (A.I.C. n. 037072), aggiunta di un produttore di sostanza attiva «manganese solfato monoidrato» supportato da ASMF.

Codice pratica: VC2/2019/270.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. (codice fiscale 05849130157).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05637

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buccalin»

Estratto determina AAM/PPA n. 583/2020 dell'11 ottobre 2020

Codice pratica: VN2/2020/217

Autorizzazione della variazione:

sono autorizzate le seguenti variazioni di tipo II: B.II.f.1.d), B.II.b.4.z), B.II.b.5.b), B.II.b.5.c), B.II.c.1.g), B.II.d.1.i), B.II.a.3.b.3), B.II.a.3.a.1), B.II.b.3.c), B.II.d.1.d) e nello specifico:

sostituzione dei componenti dello strato di rivestimento della compressa gastroresistente;

revisione generale del modulo di qualità con l'aggiornamento di specifiche e IPC, modifiche al processo di produzione, aumento delle dimensioni del lotto e modifica delle condizioni di conservazione del prodotto;

modifiche degli stampati conseguenti alle variazioni dei costituenti della compressa e delle modalità di conservazione del medicinale relativamente al medicinale «BUCCALIN», nelle forme farmaceutiche e confezioni:

A.I.C. n. 022928016 - «bambini compresse gastroresistenti» 4 compresse;

A.I.C. n. 022928028 - «adulti compresse gastroresistenti» 7 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estrratto.

Codice pratica: VN2/2020/217.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico Sit Specialita igienico terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in Via Cavour, 70, 27035 - Mede - Pavia (PV).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05638

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluticasone Cipla»

Estratto determina AAM/PPA n. 578/2020 dell'11 ottobre 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/565;

Cambio nome: C1B/2020/1993;

Numero procedura europea: SE/H/1367/001-002/IB/021/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Cipla Europe NV (codice SIS 4027) codice fiscale 03227750969, con sede legale e domicilio fiscale in De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018, Anversa, Belgio (BE).

Medicinale: FLUTICASONE CIPLA;

Confezioni A.I.C. n.:

043082015 - «125 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» inalatore 120 dosi;

043082027 - «250 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» inalatore 120 dosi;

043082039 - «125 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 2 inalatori da 120 dosi;

043082041 - «125 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 3 inalatori da 120 dosi;

043082054 - «125 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 10 inalatori da 120 dosi;

043082066 - «250 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 2 inalatori da 120 dosi;

043082078 - «250 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 3 inalatori da 120 dosi;

043082080 - «250 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 10 inalatori da 120 dosi;

alla società Doc Generici S.r.l. (codice SIS 0898), codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in Via F. Turati, 40, 20121 Milano, Italia (IT);

Con variazione della denominazione del medicinale in: FLUTICASONE DOC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05656

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albital»

Estratto determina AAM/PPA n. 581/2020 dell'11 ottobre 2020

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale ALBITAL:

tipo II, B.II.d.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *g)* Aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei medicinali biologici o immunologici) di un parametro di specifica per questioni di sicurezza o di qualità;

tipo IB, B.I.a.4 - Modifiche dei controlli in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo; *f)* Aggiunta o soppressione di una prova in corso di fabbricazione per questioni di sicurezza o di qualità;

tipo IA_{IN}, B.I.b.1 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; *a)* Rafforzamento dei limiti delle specifiche.

Confezioni A.I.C. n.:

022515136 - «250 g/l soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml + *set* per infusione;

022515163 - «200 g/l soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. (codice fiscale 01779530466).

Codice pratica: VN2/2020/32.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05657

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta, a seguito del mancato rinnovo da parte dei titolari A.I.C., ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Estratto determina AAM/PPA n. 591/2020 dell'11 ottobre 2020

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, presenti nell'elenco di seguito riportato, sono decadute per mancato rinnovo.

Le confezioni già prodotte non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta a seguito mancato rinnovo			
A.I.C.	Medicinale	Confezione	Ditta
042773059	MEMANTINA TECNIGEN	«5 mg+10 mg+15 mg+20 mg compressa rivestita con film» 7 compr 5 mg+7 compr 10 mg+7 compr 15 mg+7 compr 20 mg in blister pvc+pctfe+pvc/al	Tecnimede-Sociedade Tecnico Medicinal S.A.
024352268	GAVISCON	«500 mg + 267 mg polvere orale» 12 bustine	Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a.
024352270	GAVISCON	«500 mg + 267 mg polvere orale» 24 bustine	Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a.
024352282	GAVISCON	«500 mg + 267 mg polvere orale» 32 bustine	Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a.

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05663
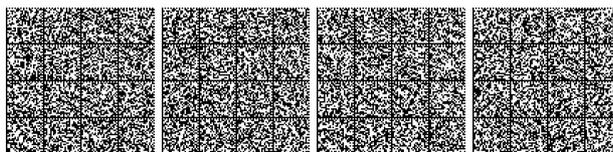
CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato, ha cessato l'attività di laboratorio orafo.

I punzoni in dotazione sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
83CT	Fiume Angelo	Catania
126CT	Distefano Maria Angela	Nicolosi (CT)
129CT	Di Prima Giorgio	Catania

20A05664

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto-elencate imprese, già assegnatarie del marchio d'identificazione a fianco indicato, sono decadute dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione sociale	Sede
138CT	Crisoro S.r.l.	Catania
141CT	Pistone Giuseppe	Caltagirone

20A05666

CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio a fianco di essa corrispondente, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Il punzone in dotazione all'impresa e da questa riconsegnato alla Camera di commercio di Foggia è stato ritirato e deformato:

Marchio: 64 FG - Impresa: Lo Scrigno di Vinciguerra Maria Assunta, via Oberdan, 7 - 71121 Foggia.

20A05665

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Bondaglio, sito nel Comune di Sorisole.

Con decreto n. 91 dell'11 settembre 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2020, n. 3320, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di *ex* alveo del torrente Bondaglio nel Comune di Sorisole (BG) identificato al C.T. al foglio 9, particelle 11111, 11112, 11113, 11116, 11117, 11118, 11276 e 11277.

20A05658

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di porzione di ex contrargine del Naviglio Adigetto, sito nel Comune di Rovigo.

Con decreto n. 90 dell'11 settembre 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2020, n. 3321, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione *ex* contrargine del Naviglio Adigetto nel Comune di Rovigo (RO) in loc. Borsea identificato al N.C.T. al foglio 5, mapp. 271.

20A05659

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del Vaso Vò, sito nel Comune di Asola

Con decreto n. 74 del 10 agosto 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 2020, n. 3317, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del Vaso Vò sito nel Comune di Asola (MN) identificato al C.T. al foglio 55, particella n. 212.

20A05660

Passaggio da demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo, sito nel Comune di Albavilla

Con decreto n. 88 dell'11 settembre 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2020, n. 3341, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo sito nel Comune di Albavilla (CO), identificato al C.T. al foglio 9, particelle 5352, 5353 e 5354.

20A05661

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo della roggia Manfrina, sito nel Comune di Loria

Con decreto n. 89 dell'11 settembre 2020, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2020, n. 3342, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo della roggia Manfrina nel Comune di Loria (TV), identificato al C.T. al foglio 24, particelle 542-543-544-545.

20A05662
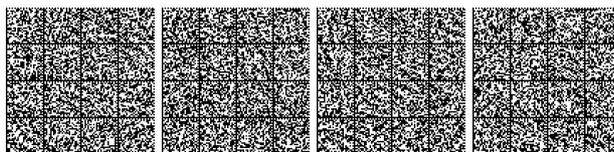
MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del nuovo organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Corchiano

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2017, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Corchiano (Viterbo), nella persona del dott. Antonio Galletta.

Il suddetto dott. Antonio Galletta ha presentato le dimissioni dall'incarico e con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2018 è stato nominato nuovo organo straordinario di liquidazione il dott. Francesco Loricchio.

Il citato dott. Francesco Loricchio ha presentato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 21 febbraio 2020, il dott. Vito Antonio Fazio è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Francesco Loricchio.

20A05718

Nomina della commissione straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Portico di Caserta

Il Comune di Portico di Caserta (Caserta) con deliberazione n. 33 del 16 novembre 2019 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2020 la commissione straordinaria di liquidazione, delle persone del dott. Alessandro Cioffi, del dott. Domenico Maresca e della dott.ssa Maria Luisa Natale, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

20A05719

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione della presentazione delle domande relative alla misura Brevetti+

In conseguenza dell'esaurimento delle risorse disponibili, dalle ore 16,33 del 21 ottobre 2020 è stata sospesa, con decreto direttoriale n. 243846 del 21 ottobre 2020, l'acquisizione del protocollo on line dell'ente gestore delle domande di agevolazione relative alla misura denominata Brevetti+, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 31 luglio 2020.

La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti internet dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.mise.gov.it, e del soggetto gestore: www.invitalia.it.

20A05839

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-263) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100201023

€ 1,00